

WPD Salentina s.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO IN AGRO DI LEVERANO (LE) E VEGLIE (VE), IN LOCALITÀ "MARCHIONI" E "VIGNALI" CON OPERE CONNESSE ALLA SE SITA IN NARDO' (LE)



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
geol. Lucia SANTOPIETRO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Martino LAPENNA
ing. Roberta ALBANESE
ing. Alessia NASCENTE
pianif. terr. Antonio SANTANDREA
ing. Mariano MARSEGLIA
ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI
ing. Dionisio STAFFIERI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
V32		RISCONTRO A NOTE E OSSERVAZIONI ENTI PUBBLICI	22148	D		
			CODICE ELABORATO			
			DC22148D-V32			
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
00			-	-		
			NOME FILE	PAGINE		
			DC22148D-V32.doc	90 + copertina		
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato	
00	19/01/24	Emissione	Carella	Miglionico	Pomponio	
01						
02						
03						
04						
05						
06						

INDICE

1. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA.....	3
2. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI NARDÒ	35
3. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI DI LEVERANO, NARDÒ, VEGLIE.....	55

1. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA

Risposta al Parere della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Arch.

Vincenzo Lasorella, in data 8/11/2023

Il progetto eolico si inserisce in un clima di necessario cambiamento in merito al raggiungimento degli obiettivi per il 2030, la necessità di ricorrere alle fonti rinnovabili, come soluzione alternativa delle fonti fossili, diventa sempre più incombente e necessario, per cui è prioritario ricorrere e incentivare sistemi di produzione di energia elettrica di tipo rinnovabile.

In merito alle priorità necessarie per salvaguardare il clima e ostacolare quanto prima il cambiamento climatico si riscontra il suddetto parere che segnala in maniera riduttiva il contrasto dell'opera in oggetto con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, la mancanza di riequilibrio ambientale e il parziale non rientro del progetto tra le aree idonee annoverate dall'art. 20 c.08 l. c-quater del D. Lgs. 199/2021.

Analizzando nel dettaglio i punti conclusivi del parere trasmesso dal settore Paesaggio della Regione si riporta:

(CONCLUSIONI)

Per tutto quanto sopra esposto, valutando l'impianto eolico nella complessità delle relazioni con la figura territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene che:

1. **contrast** con le previsioni e gli obiettivi del PPTR in quanto comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non consegue gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito "**Tavoliere Salentino**";
2. **non consegue** il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022;
3. **rientra in area non idonea** ex art. 20 co. 8 lett. c quater, del D.lgs 199/2021.

In merito al punto 1 l'area oggetto d'intervento rientra nell'ambito di paesaggio "Tavoliere Salentino", ed in particolar modo l'area di progetto ricade nella figura territoriale paesaggistica 10.2 "La Terra dell'Arneo" in una zona classificabile di valenza ecologica "bassa/nulla", come è possibile analizzare nel documento "*DC22148D-V03 Relazione paesaggistica*" allegato al progetto, di cui si riporta una sintesi.

Il PPTR individua per ciascun Ambito paesaggistico tre distinte strutture

- A.1 Strutture e componenti idro-geomorfologiche;
- A.2 Strutture e componenti ecosistemi e ambientali;
- A.3 Strutture e componenti antropiche e storico culturali)

e gli obiettivi specifici sono organizzati in una tabella in cui al singolo obiettivo vengono specificati gli **Indirizzi** e le **Direttive** a cui devono tendere gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei

programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale (cfr. Allegato 2: Sezione C2 del PPTR).

In merito al progetto sono stati analizzati i vari componenti per singole strutture e per ognuno di essi sono stati valutati le eventuali interferenze e nel dettaglio possiamo asserire che gli unici elementi che vengono interessati dalle opere sono:

- componenti dei paesaggi rurali
- componenti visive percettive

L'interferenza con le componenti dei paesaggi rurali è dettata dal fatto che l'opera si inserisce in un contesto rurale, compatibile con esso ai sensi del D.Lgs. 387 del 2001. Infatti gli obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito che nel dettaglio prevedono la riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici e dei caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici sono garantiti, in quanto le scelte progettuali hanno mirato sia a preservare le esigue componenti naturali presenti che ad ubicare gli aerogeneratori di progetto in area agricole cercando di escludere aree produttive a uliveto e vigneto. Alcune aree a uliveto affette dal batterio *Xylella Fastidiosa* sono state utilizzate garantendo delle opere di compensazione al fine di compensare l'impatto ambientale dovuto non solo all'opera in sé ma anche alla situazione agricola critica del territorio leccese.

Si fa presente che l'intervento progettuale è di tipo puntuale con un'occupazione del suolo irrisoria, per cui la vocazione agricola della singola particella verrà preservata. Anche la piazzola che verrà realizzata per l'installazione della pala eolica sarà ridotta dopo il montaggio ad una semplice area di manovra per consentire ai mezzi di raggiungere gli aerogeneratori per gli interventi di manutenzione. Inoltre la società ha predisposto, in un documento allegato al progetto, opere di compensazione che mirano a migliorare la qualità ambientale del territorio, a riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici e a valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.

Normativa d'uso

L'intervento progettuale sarà di tipo puntuale per cui la vocazione agricola della singola particella verrà preservata

L'ambito si estende a comprendere due tratti costieri sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio, è caratterizzato, oltre che per la scarsa diffusione di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività, per i poderosi accumuli di terra rossa, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide ma solo lungo le fasce costiere. Il terreno calcareo si caratterizza per la diffusa presenza di forme carsiche quali doline e inghiottitoi. Questo sistema è interrotto da numerosi insediamenti di urbanizzazione a carattere sia compatto che diffuso.

Il paesaggio rurale del Tavoliere Salentino si caratterizza per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di vaste aree umide costiere soprattutto nella costa adriatica. Il territorio, fortemente pianeggiante si caratterizza per un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi,

colture orticole e pascolo. Le trame larghe del paesaggio del seminativo salentino. Le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili. Il paesaggio rurale è fortemente relazionato alla presenza dell'insediamento ed alla strutturazione urbana stessa.

Una rete viaria fitta, la distanza regolare tra i centri, un facile attraversamento da est a ovest e da nord a sud, caratterizzano ad un primo sguardo l'ambito del Tavoliere Salentino. La costa rappresenta un luogo da cui la struttura insediativa di lunga durata si "allontana", per salubrità, per sicurezza, per produttività dei territori agrari. Il territorio agricolo è fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di insediamenti storici, quali ville e casali. È un territorio che si lega alla pratica dei luoghi: l'avvallamento dolce del terreno, il sistema delle cave, i casini e le ville storiche costituiscono i materiali che articolano questo paesaggio agrario contrapponendosi alla matrice olivetata. Il paesaggio percepito dalla fitta rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo che nel frattempo ha subito delle modifiche a seguito dei numerosi effetti sugli alberi di ulivo del batterio Xylella Fastidiosa.

In merito al punto 2 la nota della Regione riporta:

(LEGGE REGIONALE n. 28/2022 "Norme in Materia di Incentivazione alla Transizione Energetica – Misure di Compensazione Territoriale")

Il progetto non indica alcuna misura compensativa, necessaria alla valutazione del riequilibrio ambientale e territoriale che l'intervento, considerato di elevato impatto territoriale, determina. Pertanto non è possibile effettuare un bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si evidenzia la mancata analisi di parte della documentazione progettuale, in quanto in merito alla compensazione ambientale è stato redatto un documento di dettaglio, citato dalla stessa Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana nell'elenco della documentazione agli atti di cui alle pagine 2, 3, 4 e 5 del proprio parere, che ha analizzato ipotesi di compensazione studiata ad hoc in funzione delle peculiarità dell'area e delle esigenze specifiche del sito e in particolare: nell'elaborato "*DC22148D-V31 Progetto di compensazione ambientale*" è stato esposto lo studio riguardante gli interventi che si propongono come progetto di compensazione ambientale per l'impianto in oggetto.

Si riporta l'introduzione dell'elaborato citato:

"Nell'ambito delle valutazioni ambientali si è ritenuto opportuno prevedere interventi di mitigazione e compensazione ambientale della pur limitata incidenza del progetto nei confronti del consumo di suolo e della frammentazione del territorio, come evidenziato anche all'interno dello Studio di Impatto Ambientale. In particolare, dopo un'analisi dello stato degli habitat presenti nell'area vasta,

e della componente faunistica a questi collegata, sono state individuate le possibili criticità ambientali ed ecologiche. In base a tale analisi, sono stati selezionati localizzati e descritti i possibili interventi di mitigazione e compensazione, dei quali sono stati anche valutati i positivi effetti ambientali.

Opportuno specificare come la compensazione ambientale rappresenti una deroga della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, richiesta in quei casi in cui le misure di mitigazione e di attenuazione non siano in grado di far rientrare gli impatti previsti entro valori di non significatività, ma nonostante ciò per la pubblica utilità dell'opera essa viene ugualmente autorizzata.

Nel caso specifico degli interventi in esame, lo Studio di Incidenza Ambientale (valutazione appropriata della procedura di VInCA) di recente prodotto per l'impianto eolico in considerazione, non ha rilevato particolari criticità ambientali a parte quanto richiesto nelle proposte misure di mitigazione. Nonostante ciò la ditta proponente ha voluto spontaneamente presentare il qui descritto progetto di compensazione ambientale.

La proposta di compensazione in esame prevederà due distinte tipologie di interventi, uno volto alla ricostituzione di uliveti gravemente danneggiati dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Ulivo nell'area d'intervento, l'altro ad azioni di restauro ecosistemico. Per la realizzazione dei detti interventi si rimarrà comunque entro la soglia del 3 per cento dei proventi derivanti dall'impianto, come espressamente indicato nelle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM del 10-9- 2010).".

In riferimento al punto 3 la nota della Regione riporta le seguenti considerazioni:

le aree naturali ed agricole interessate dall'impianto sono caratterizzate dalla presenza di colture di pregio, da una ricca stratificazione storico culturale e da strade a valenza paesaggistica, pertanto non risultano automaticamente "idonee" ex lege per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Invero è stato verificato che le aree agricole naturali così come qui contraddistinte da una significativa vocazione agricolo-produttiva, non esprimono alcun "elevato potenziale" all'installazione dell'impianto, tale da giustificare una trasformazione di fatto da paesaggio naturale/agricolo a paesaggio industriale. (Fig. 6)

Gli AG LE05 e LE06 ricadono nella fascia di rispetto di 3 km dalla "**Torre Federiciana**" e da altri beni culturali ecclesiastici presenti nel Comune di Leverano sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. LGS n. 42/2004; l'art. 12 dello stesso "*Verifica dell'interesse culturale*" al comma 1 riporta: "*Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2*" (fig.7).

Pertanto la suddetta *Torre Federiciana*, che rientra nella categoria di immobile appartenete ad un ente pubblico realizzato più di settanta anni fa, fino a verifica da parte degli enti preposti, resta un bene culturale tutelato dalla parte seconda del codice come da art. 10 co.1) la cui fascia di rispetto di 3 km non è area idonea all'installazione di impianti FER.

L'esame del quadro ordinamentale vigente in materia impone di tener conto, innanzitutto, della riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito della quale, nel 2001, l'attività di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è stata inserita all'interno delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

Indi, con il D.lgs. n. 387/ 2003, così come modificato più volte a partire dal d.lgs. n. 28/2011, lo Stato, nell'esercizio della suddetta potestà legislativa concorrente, ha inteso promuovere l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e lo sviluppo di impianti, sia di piccole che di grandi dimensioni, prevedendo un costante monitoraggio dello stato di diffusione degli impianti e dei risultati raggiunti in materia di utilizzo delle energie rinnovabili.

Particolare importanza assume, nell'ambito del predetto d.lgs. n. 387/ 2003, l'art. 12 (rubricato "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) - secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti -, il quale prefigura il cd. "procedimento unico" per la costruzione e l'esercizio di siffatti impianti, affidato alla Regione o a soggetto dalla stessa delegato e incentrato sulla convocazione della Conferenza dei Servizi e sul rilascio di un'autorizzazione unica, con la precisazione, contenuta nel comma 6, che siffatta autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

Tra i criteri localizzativi dettati in sede statale, l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, stabilisce, al comma 7, che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il legislatore, in sede di recepimento della Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di facilitare la pianificazione e l'individuazione delle aree nelle quali collocare gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha stabilito, con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che, con uno o più decreti, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministeri della cultura e delle politiche agricole e d'intesa con la Conferenza unificata, definisce i

criteri necessari all'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Le Regioni, quindi, nel rispetto dei criteri disposti dai decreti interministeriali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questi ultimi, identificano con legge le aree idonee.

Orbene, al riguardo, appare corretta l'applicazione del consolidato principio di diritto eurounitario secondo cui gli organi giurisdizionali devono, nella misura del possibile, interpretare il diritto interno (a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva) alla luce del testo e della finalità della direttiva da attuare al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che è maggiormente conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della direttiva (fr. Cort. Giust. 4 luglio 2006, C-212/04, *Adeneler e a.*).

Sotto tale profilo va, infatti, ricordato che il citato D.lgs. n. 199/2021 costituisce diretta attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed è dunque una norma di stretta attuazione di una previsione di diritto eurounitario.

Al fine di superare le aporie derivanti dall'essere, quella della produzione di energia elettrica, una materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (cfr. art. 117 co. 3 Cost.) – la qualcosa implica la possibilità di diversi indirizzi politici, da parte delle varie amministrazioni regionali, non in linea con i superiori obiettivi di politica energetica stabiliti a livello eurounitario e vincolanti a livello non solo statale, ma anche regionale (cfr. art. 117 co. 1 Cost.) – il legislatore statale (cfr. **art. 20, comma 1**, d. lgs. n. 199/21¹) ha espressamente stabilito, *pro futuro*, che: “*Con uno o più decreti del Ministro*

¹ Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili):

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

3. Ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettere a\) e b\), della legge 22 aprile 2021, n. 53](#), nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente

della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza

con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). Le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero.

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017](#), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. ...".

Al comma 5 dell'art. 20, del D.lgs. n. 199/2021, viene poi precisato che nell'individuazione delle superfici da ritenersi idonee devono essere privilegiate *"le soluzioni capaci di ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, tenendo tuttavia a mente che gli obiettivi di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2030, devono essere considerati vincolanti"*.

Al successivo comma 7, si puntualizza che le aree non ricomprese tra quelle idonee non devono per ciò solo essere considerate non idonee.

Di talché, nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzativi, la mancata inclusione di un'area interessata da un progetto nel novero delle "aree idonee" non puoi giustificare l'adozione di un provvedimento, o di un parere endoprocedimentale, che dichiari quell'area come "non idonea" all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. E, per converso, in sede di programmazione, le aree non espressamente qualificate idonee dalla legge potrebbero comunque essere ritenute tali dalle Regioni o dalle Province.

Quindi, ai sensi del successivo **comma 8, lett. c-quater**, del medesimo testo normativo: *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: ... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. ..."*. Con la precisazione che, per gli impianti eolici, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri.

Prosegue poi il successivo **art. 22, comma 1, lett. a)** che: *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".*

È pertanto di tutta evidenza la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento, nella certezza che soltanto in tal modo la politica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica.

Obiettivi che – è appena il caso di aggiungere – lungi dall'essere semplici prospettive *de iure condendo*, si traducono invece in **prescrizioni immediatamente precettive** per il legislatore statale e regionale, tenuto conto della primazia del diritto eurounitario e della conseguente necessità di osservanza dei relativi obblighi da parte degli attori nazionali e regionali (artt. 11- 117 co. 1 Cost.).

Ed è con tale lente di riferimento che anche la Regione Puglia è ora tenuta a valutare istanze come quelle che ne occupa attualmente, non potendo più reggere una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione (PPTR), ove siano più restringenti.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che il progetto ricade in **area idonea** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera *c-quater*, tenendo conto che per "area idonea" si deve intendere, ai sensi dell'art. 2, lettera ggg), dello stesso decreto, "area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative".

L'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, al comma 8, disciplina i criteri per l'individuazione delle suddette aree idonee *ex lege*.

Si tratta di una disposizione che si inserisce in un quadro di regole introdotte dal legislatore italiano, con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del paese coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030, teso a ridurre le emissioni di gas clima alteranti di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di completa decarbonizzazione nel 2050. È pertanto in quest'ottica va letto l'inserimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili tra le opere e le infrastrutture strategiche alla realizzazione del PNIEC.

L'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2020 (cd. primo "Decreto Semplificazioni") ha infatti inserito l'Allegato 1-*bis* nel decreto legislativo n. 152/2006 e ha previsto che al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* del medesimo decreto legislativo fosse ribadito il principio in forza del quale gli impianti di tale tipologia e le opere connesse costituiscono interventi di **pubblica utilità indifferibili ed urgenti**, già enunciato all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003; va poi ricordato che il recente regolamento europeo n. 2577/2022 ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di **interesse pubblico prevalente**.

In tale prospettiva, il citato articolo 8, lettera *c-quater*, va evidentemente letto in uno con le previsioni di cui all'art. 20 di cui è parte. Ed infatti, il comma 1 dell'articolo 20 dispone che "*con uno o più decreti (...) sono stabiliti i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva meno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (...)*".

Tali decreti fissano la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome, secondo le regole generali stabilite dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente sul territorio sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5).

Nelle more della definizione delle aree idonee secondo i principi di cui sopra, il legislatore ha stabilito che sono considerate, tra le altre, "aree idonee", "le **aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004**, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, **né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (immobili ed aree di notevole interesse pubblico)** Ai soli fini del presente numero, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici".

Si precisa che l'impianto progettato ricade in area priva di vincoli, per cui le ragioni pretesamente addotte a sostegno dell'avversato parere negativo sono del tutto inadeguate, in quanto non si è in presenza di beni vincolati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 199 del 2021, le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate - *tout court* - non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

Già di per sé, dunque, sulla base della surriportata disposizione di legge, la conclusione di cui al punto 3 del parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, appare del tutto errata: l'articolo 20, comma 8, del d.l.vo n. 199/2021 non si occupa dell'individuazione delle "aree non idonee" (come si potrebbe intendere, leggendo il punto 3 delle suddette conclusioni).

Inoltre, secondo la giurisprudenza, "per gli interventi soggetti a v.i.a. statale il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante", come peraltro si evince dall'art. 25, comma 2, d. lg. n. 152/2006, che riconosce l'esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente (odierno M.A.S.E.). La disciplina della V.I.A. trova del resto il suo fondamento a livello costituzionale nell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; cfr. Corte cost., 22 settembre-5 novembre 2015 n. 219). Tale parere regionale è quindi reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso **non è ostativo** al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di "un potere di codecisione della Regione".

Si riporta di seguito la risposta alle ulteriori osservazioni presenti all'interno del parere della Regione Puglia, che hanno determinato le conclusioni precedentemente analizzate.

A tal proposito nell'elaborato "Relazione pedoagronomica" il proponente riporta: "[...] l'area d'indagine sia caratterizzata in modo quasi continuo da colture legnose, in particolare dall'uliveto e dal vigneto che vanno ad alternarsi nel territorio indagato [...] Molti degli uliveti presenti all'interno del territorio indagato manifestano i segni della malattia, e numerosi sono inoltre gli appezzamenti in cui è già provveduto all'eradicazione e alla cippatura."

In risposta a tale punto si rimanda a quanto riportato nelle conclusioni della "Relazione pedoagronomica" in cui si specifica che "Seminativi non molto ampi, più spesso non irrigui (colture cerealicole), compaiono tra i vigneti del settore centro-orientale della prevista area d'ingombro dell'impianto, e in questo settore è qui che sono posizionati gli aerogeneratori. Per quanto riguarda invece il settore centro-occidentale largamente dominato dagli uliveti, si evidenziano frequenti soluzioni di continuità (incolti) rappresentati da uliveti irrimediabilmente colpiti da *Xylella fastidiosa* e completamente eradicati."

Il progetto non descrive il percorso del trasporto delle componenti degli AG, nè tanto meno gli interventi di adeguamento della viabilità con le modifiche alle curve stradali a raggio insufficiente alla rotazione dei mezzi del trasporto eccezionale.

Seppur il progetto non descriva il percorso del trasporto delle componenti degli aerogeneratori, in esso sono compiutamente analizzati gli adeguamenti della viabilità e dei raccordi stradali, necessari ai fini di tale trasporto; sono, infatti, analizzate nel progetto le aree di adeguamento stradale in prossimità dei siti di installazione del parco eolico.

I percorsi del trasporto eccezionale dal porto al punto di accesso al sito sfrutteranno sostanzialmente arterie viarie esistenti che permetteranno il passaggio degli elementi ingombranti, per cui non si prevedono grosse modifiche alla viabilità che non possano essere risolte mediante opere temporanee. Analisi maggiormente dettagliate saranno analizzate durante la fase di progettazione esecutiva.

Tra le **invarianti strutturali della figura territoriale "La Terra dell'Arneo"**, interessate per la maggior parte dalla proposta progettuale, il PPTR riconosce il **sistema agro-ambientale** che si sviluppa dalla costa verso l'entroterra e che è **costituito** anche, dagli oliveti che si sviluppano sul substrato calcareo a ridosso della costa e **dai vigneti d'eccellenza, che dominano l'entroterra in corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di vino caratterizzati da trame ora più larghe, in corrispondenza di impianti recenti, ora più fitte, in corrispondenza dei residui lembi di colture tradizionali storiche ad alberello (intorno a Copertino e Leverano).**

Tra i **fattori di rischio** che minacciano l'integrità delle invarianti vi è **l'abbandono delle coltivazioni tradizionali della vite ad alberello e dell'oliveto, le modifiche colturali del vigneto con conseguente semplificazione delle trame agrarie.** Le regole di riproducibilità prevedono la **salvaguardia e la valorizzazione delle colture tradizionali di qualità della vite e dell'olivo.**

Come analizzato nella "Relazione paesaggistica" (cfr. DC22148D-V03) al paragrafo 6.2.2, in riferimento all'invariante strutturale del sistema agroalimentare *"Il progetto non interferisce con l'ecosistema agroambientale, in quanto è costituito da elementi puntuali che non alterano la percezione del paesaggio agrario"*; pertanto la regola di riproducibilità è rispettata.

Inoltre il PPTR riconosce una ulteriore Invariante strutturale nel **sistema insediativo costituito dalla "seconda corona di Lecce", con i centri di piccolo-medio rango distribuiti nella triangolazione Lecce-Gallipoli-Taranto**, connessi a Lecce tramite una fitta raggiera di strade e alle marine costiere tramite una serie di penetranti interno-costa. A tal riguardo i fattori di rischio che minacciano lo stato di conservazione e criticità della figura territoriale sono **la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sparsi nel paesaggio agrario.**

In riferimento all'invariante strutturale del sistema insediativo, la regola di riproducibilità indicata dallo stesso PPTR è

"Dalla salvaguardia e valorizzazione della riconoscibilità della struttura morfotipologica della "seconda corona" di Lecce, da ottenersi tutelando la loro disposizione reticolare;".

L'impianto eolico in progetto non interferisce con la disposizione reticolare della seconda corona di Lecce, pertanto anche per questa invariante la regola di riproducibilità è rispettata.

- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04):* i tracciati dei cavidotti interferiscono l'UCP "**Strade a valenza paesaggistica**" in particolare con la "**SP 110 LE**" e con la "**SP115LE**" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e alle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR. Si rileva la diretta percepibilità dell'AG LE01 dalla "**SP 110 LE**" e dell'AG VE06 dalla "**SP17LE**" rispettivamente posti a circa 450 m e a circa 760 m; gli AG VE03, VE04 e VE05 sono prossimi all'UCP "**Coni Visuali**" in particolare a "**Porto Selvaggio**" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e alle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Si riportano di seguito gli stralci dei citati artt. 86, 87 e 88 disciplinanti le Strade a valenza paesaggistica.

“Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;”

“Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

[...]

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.”

“Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all’art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare quelli che comportano:


[...]

a3) ogni altro intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all’art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.”


Il cavidotto, lungo tutto il suo percorso, sarà realizzato interrato mediante scavo a sezione ristretta per il quale sarà previsto il ripristino dello stato dei luoghi, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli su riportati, sarà garantita la salvaguardia dei valori estetico-percettivi e delle visuali paesaggistiche.

In riferimento alla percepiibilità degli aerogeneratori LE01 e VE06 rispettivamente dalle strade a valenza paesaggistica SP110LE e SP17LE, è chiaro che gli aerogeneratori risulteranno maggiormente visibili con l’avvicinarsi agli stessi, ma la loro percepiibilità sarà limitata al solo tratto stradale ad essi adiacente.

In merito, infine, all'UCP "Coni Visuali – Porto Selvaggio", come evidente dall'immagine sottoriportata, gli aerogeneratori VE03, VE04 e V05 si collocano all'esterno del Cono Visuale di Fascia C, ovvero quello con raggio corrispondente a 10 km del suddetto UCP, pertanto non esattamente in prossimità di esso.



6.3.2 - Allegato cartografico Coni Visuali - fasce di intervibilità



Fascia "A" Fascia "B" Fascia "C"

Secondo le Linee Guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia

rinnovabile – parte prima il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, prevedendo la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione (ristretto) delle zone industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.

Obiettivo del progetto di un impianto eolico deve essere quello di creare attraverso l'eolico un nuovo paesaggio o restaurare un paesaggio esistente; l'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, accompagnandosi a processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti o a processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale.

Lo Scenario Strategico 4.4.2 "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" al punto "A.1.4 Direttive" riporta che:

"I comuni, le provincie, le aree sistema, i distretti produttivi dovranno individuare e censire le edificazioni a carattere produttivo presenti nei territori di competenza e:

-redigere un piano per la riconversione delle aree produttive, individuando le APPEA, tra le aree produttive esistenti che non sono in conflitto ne con il PAI e ne con i vincoli definiti dal Piano Paesaggistico."

Ad oggi il Tavoliere Salentino risulta caratterizzato dalle seguenti aree potenzialmente convertibili in APPEA, così come indicato al punto "A.3.1 Metodologia" delle Linee Guida:


Consorzi ASI:

Lecce-Surbo

Nardò-Galatone

Maglie Melpignano

Galatina-Spoleto



TAVOLIERE SALENTINO
Consorzi ASI: Lecce -Surbo-
Galatone, Maglie Melpignano, Galatina-
Spoleto

I territori di Leverano e Veglie, in cui ricade l'impianto eolico in progetto, non sono interessati dalla presenza di aree potenzialmente convertibili. L'assenza di vincoli sulla realizzabilità dell'impianto, quindi indica che non ci sono restrizioni che ne impediscono la realizzazione dello stesso.

uniformemente intorno agli AG e che rappresenta: "Si sottolinea infine come il territorio dei due comuni che ospiteranno il parco eolico in progetto siano zona di produzione di colture di pregio, in grado di conferire a prodotti vitivinicoli di eccellenza quali il Leverano DOC (nel solo territorio di Leverano) e il Salice Salentino DOC (nel solo territorio di Veglie), senza dimenticare produzioni dalla distribuzione territoriale più ampia quali l'Aleatico DOC, il Salento IGT e il Puglia IGT, mentre tra i prodotti olivicoli, all'olio extra-vergine a Denominazione di Origine Protetta Terra d'Otranto." (fig. 3).

Nello studio riportato nell'elaborato "Relazione Essenze di Pregio" (codice elaborato DC22148D-V23), al quale si rimanda per un maggior dettaglio, non è stato trascurato l'argomento riguardante le colture di pregio presenti nel Tavoliere Salentino, per le quali esiste un reale interesse verso la loro conservazione e tutela. Si riporta di seguito un breve passo ripreso dalla relazione precedentemente citata, nel quale si evidenzia che i singoli aerogeneratori non andranno ad interferire irrimediabilmente con i vigneti e gli uliveti presenti.

"In base alle osservazioni di campo che hanno interessato il sito di progetto, incluso l'intorno di 500 m così come richiesto dalle procedure regionali per l'Autorizzazione Unica, è stata verificata la presenza di colture di pregio all'interno del territorio considerato.

Dall'analisi del contesto di area vasta riportato nello studio, è stato verificato come le colture di pregio per l'area d'intervento siano date dall'uliveto e dal vigneto da vino; tali tipologie colturali risultano estremamente diffuse nell'area d'indagine, alternandosi però in modo tale che l'uliveto connota il settore centro-occidentale per poi lasciare il posto nel settore centro-orientale al vigneto.

Il posizionamento delle 6 macchine in progetto va a localizzarsi sui seminativi interposti tra i vigneti del settore centro-orientale e orientale, mentre nel settore centro-occidentale e occidentale, dove gli uliveti risultano dominanti e scarse sono le soluzioni di continuità, le tre macchine qui previste, vanno ad interessare appezzamenti o porzione degli stessi che allo stato attuale appaiono come ex-uliveti in cui si è già provveduto all'eradicazione e cippatura degli individui irrimediabilmente compromessi da Xylella fastidiosa, tranne nel caso dell'aerogeneratore posto più a nord ubicato in un uliveto giovanissimo di recente reimpianto.

In merito invece al sito progettuale destinato alla realizzazione della sottostazione di servizio ubicata in agro di Nardò, questo è un seminativo, pur notandosi uliveti a ridosso del perimetro della particella nei settori nord ed est.

La generale vicinanza di colture di pregio ai siti d'intervento, impone comunque attenzione anche nella realizzazione delle opere accessorie al fine di preservare concretamente questo importante patrimonio culturale, come peraltro il layout del progetto lascia intendere."

Qualora le opere accessorie temporanee dovessero intercettare le aree interessate dai vigneti e dagli uliveti, quest'ultime, terminato il periodo di cantierizzazione, saranno ripristinate e riportate allo stato originario.

A tal riguardo, si rappresenta che i fotoinserimenti inseriti nell'elaborato "Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG" confrontati con l'elaborato "Carta della visibilità globale del Parco Eolico - ZVI" non appaiono realistici (Fig. 4).




Fig. 4 Zona di visibilità reale (rif Relazione paesaggistica)

Dalla carta della visibilità è infatti possibile verificare che il valore attribuito ai punti di scatto delle foto-simulazioni è sempre pari 6 cioè al valore massimo. Pertanto gli stessi risultano visibili dalle Strade a valenza paesaggistica SP110Le, SP17LE, SP21LE, dalla Strada panoramica SP359LE, dai diversi UCP delle Testimonianze della stratificazione insediativa e dal collegamento ciclo-pedonale "La rete ciclabile del Mediterraneo-Itinerari Puglies (Progetto Cyronmed)" (fig. 5) determinando, attese le notevoli altezze, le dimensioni e le ubicazioni, un'alterazione delle visuali panoramiche, con un effetto barriera - ingombro verso il paesaggio rurale circostante; dalle suddette strade è infatti possibile avere una chiara percezione del mosaico agrario dell'area, intervallato dai complessi masserizie dalle altre componenti paesaggistiche sopracitate.

La carta della visibilità è realizzata attraverso l'utilizzo del software windPro. Questo software non tiene conto della copertura del suolo (sia vegetazione che manufatti antropici) nè tiene conto delle condizioni atmosferiche. L'analisi condotta risulta pertanto essere conservativa e si limita soltanto a rilevare la presenza o assenza di ostacoli orografici verticali che si frappongono tra i vari aerogeneratori ed il potenziale osservatore (avente altezza pari a 1,60 mt).

Nell'elaborato "DC22148D-V10 Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti", questo aspetto è stato affrontato nel paragrafo **5. IMPATTO VISIVO**. In particolare, si riporta di seguito quanto scritto:

"Nella Carta della visibilità globale sono state discretizzate le aree in funzione del numero di torri visibili nel territorio ricadenti all'interno del raggio dei 11,8 km.

Si vengono così a definire una serie di ambiti dai quali risulta una variazione del numero di torri visibili compresa tra "Nessuna" (caso in cui nessuna torre risulta visibile "area bianca") e "6 aerogeneratori" (caso in cui sono visibili tutte le torri di progetto anche solo parzialmente "area arancione").

La visibilità di una qualsiasi area risulta essere anche fortemente condizionata dalla presenza di barriere, naturali e/o antropiche, che si contrappongono tra l'osservatore e la zona da osservare.

A tal proposito, con specifico riferimento al progetto in studio, bisogna tener conto, nella costruzione della suddetta carta, delle seguenti barriere:

- aree di arborati

- aree di urbanizzazione

che tuttavia non possono sempre essere utilizzate per questi modelli di teorici di visibilità.

Da questa elaborazione risulta che, dato il profilo morfologico tendenzialmente pianeggiante dell'area di indagine, l'area concentrica compresa tra 6 e 7 km dall'impianto permette una completa visibilità di tutti gli aerogeneratori, mentre come è possibile vedere nei fotoinserti riportati in seguito, questo modello non considera la presenza effettiva di alberature, colture arboree o fabbricati.


Il parco eolico di progetto è complessivamente visibile solo lungo alcuni tratti delle strade panoramiche o paesaggistiche, presenti nel territorio, sempre in maniera discontinua e solo puntuale."

Infine non viene indagata l'interferenza visiva dalle **emergenze architettoniche dei nuclei insediativi**, dalla **Torre di Porto Selvaggio** e dalla costa di Porto Cesareo in quanto luoghi privilegiati di percezione del paesaggio e quindi degli AG; questi punti panoramici, rappresentano luoghi iconici, nei quali convivono rilevanti valori paesaggistici, ambientali e storico culturali.



Fig. 5 PPTR. Elaborato 4.2.6- Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale. In color ciano le Strade a valenza paesaggista in verde il collegamento ciclo-pedonale (Progetto Cyronmed)

Per quanto riguarda la Costa di Porto Cesareo sono stati realizzati due fotoinserimenti corrispondenti ai punti di scatto P13 e P06. Questi punti non si trovano in corrispondenza della costa, ma a circa 2 km da essa, risultando quindi più vicini all'area di impianto rispetto alla costa, come è possibile osservare dall'immagine seguente, estratta dalla tavola "DW22148D-V10 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG" (dove in punti di scatto citati sono stati cerchiati in rosso).



I fotoinserimenti realizzati per i suddetti punti dimostrano che le WTG sono poco visibili, come è possibile osservare nell'elaborato "DC22148D-V10 Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti", data la presenza di ostacoli visivi. Dunque, allontanandosi maggiormente dall'area di impianto, tanto più gli aerogeneratori risulteranno meno percepibili dall'occhio umano, vista anche la presenza di insediamenti abitativi e vegetativi a ridosso della costa che contribuiscono a creare una ulteriore barriera visiva.

Per maggiore completezza sono stati considerati ulteriori punti di scatto al fine di coprire più elementi possibili del PPTR.

Fotoinserimento P15: post-operam



Vista dalla Masseria S. Chiara, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali". Da questo punto la maggior parte degli aerogeneratori non sono visibili data la notevole distanza e la presenza di barriere visive, ad esclusione della WTG LE01 e della WTG VE02 che distano da questo punto rispettivamente 4 km e 5 km circa.

Scatto fotografico P16 ante-operam



Fotoinserimento P16: post-operam



Questo punto di scatto è stato scelto al fine di valutare l'impatto visivo dalla strada SP110 definita come UCP "Strada a valenza paesaggistica", rispetto ad un altro punto libero da ostacoli visivi. Nel precedente fotoinserimento, infatti, (si veda punto 13 DW22148D-V10 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG) sono presenti degli alberi che mascherano la vista dell'impianto. Tuttavia, si osserva che gli aerogeneratori sono poco visibili data la notevole distanza.

Scatto fotografico P17a: ante-operam



Fotoinserimento P17a: post-operam



Scatto fotografico P17b: ante-operam



Fotoinserimento P17b: post-operam



Questi due punti di scatto sono stati realizzati in corrispondenza della Masseria Zanzara, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali", all'inizio del viale alberato che porta alla struttura, ad una distanza di circa 1,4 km e 2 km dalle WTG più vicine ovvero LE01, VE02 e LE03. Nonostante la vicinanza degli aerogeneratori, l'impatto visivo è ben mitigato dalla vegetazione presente.

Scatto fotografico P18a: ante-operam



Fotoinserimento P18a: post-operam



Scatto fotografico P18b: ante-operam



Fotoinserimento P18b: post-operam



Vista dalla Masseria Manieri d'Arneo, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali". Da questo punto la maggior parte degli aerogeneratori non sono visibili data la notevole distanza, tra i 4 e i 5 km di distanza circa, e la presenza di barriere visive.

Scatto fotografico P19: ante-operam



Fotoinserimento P19: post-operam




Questo punto si trova in corrispondenza della struttura ricettiva Masseria Corda di Lana, non tutelata dal PPTR, a una distanza di circa 650 m dalla WTG LE01. Vista la vicinanza, la turbina risulterà visibile. Si evidenzia che la foto è stata realizzata all'esterno della Masseria, in assenza di barriere visive che ostacolano la vista della turbina, però data la presenza di alberi e vegetazione nella zona antistante la struttura, certamente l'impatto visivo risulterà in parte mitigato.

Scatto fotografico P20: ante-operam



Fotoinserimento P20: post-operam



Vista dalla Torre di Sant'Isidoro, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali". Essa dista dall'impianto circa 10-11 km e, data la lontananza, gli aerogeneratori si percepiscono lievemente.

Non risultano infine prodotti elaborati sugli impatti cumulativi ai sensi della D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012.

Anche questa considerazione da parte della Regione, dimostra una mancata analisi della documentazione progettuale.

Per quanto riguarda lo studio sugli impatti cumulativi, infatti, sono stati prodotti i seguenti elaborati scritti e grafici, citati, tra l'altro, dalla stessa Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana nell'elenco della documentazione agli atti di cui alle pagine 2, 3, 4 e 5 del proprio parere:

- DC22148D-V10 Studio degli impatti cumulativi e della visibilità - Fotoinserimenti
- DW22148D-V06 Carta degli impianti FER presenti nell'area vasta (AVIC);
- DW22148D-V07 Carta centri abitati e beni culturali e paesaggistici nel raggio di 50 volte l'altezza WTG;
- DW22148D-V08 Carta della visibilità globale del parco eolico -ZVI;
- DW22148D-V09 Carta della visibilità globale del parco eolico - ZVI Cumulativo;
- DW22148D-V10 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG.

2. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI NARDÒ

Prot. n. 58821 del 03/11/2023

RILEVATO che le aree destinate alla realizzazione delle opere di connessione ovvero della S.S.E. Terna sono limitrofe alla perimetrazione degli UCP "Area di rispetto boschi" e BP "Boschi";

Al riguardo si specifica che la Sottostazione Elettrica Utente (SSE) si trova a 434 m dal più vicino BP "Boschi" e, pertanto, a 343 m dal più vicino UCP "Area di rispetto dei boschi"; tale distanza comporta che non vi sia alcuna interferenza tra la Sottostazione Elettrica Utente e le perimetrazioni su menzionate.

Si specifica, inoltre, che la posizione della Stazione Elettrica ha subito un iter di validazione per la prefattibilità da Terna, portata avanti dal proponente capofila.

Le valutazioni ambientali e paesaggistiche sono state effettuate da Terna nell'ambito della localizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare un adeguato equilibrio tra le esigenze energetiche del Paese e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Inoltre, l'opera è fondamentale all'incremento della rete di trasmissione nazionale e non è vincolata alle singole iniziative.

RILEVATO che l'intorno dell'area interessata dalla futura S.S.E. Terna è caratterizzata da una presenza di nuclei di macchia di mediterranea e nuclei arborei, di ambienti naturali e semi-naturali (cfr. Relazione d'incidenza);

Come evidenziato nell'immagine riportata nello stesso parere, nessuno dei nuclei di macchia mediterranea e nuclei arborei, di ambienti naturali e semi-naturali interferisce con la Sottostazione Elettrica Utente SSE.

Si specifica, inoltre, che la posizione della Stazione Elettrica ha subito un iter di validazione per la prefattibilità da Terna, portata avanti dal proponente capofila.

Le valutazioni ambientali e paesaggistiche sono state effettuate da Terna nell'ambito della localizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare un adeguato equilibrio tra le esigenze energetiche del Paese e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Inoltre, l'opera è fondamentale all'incremento della rete di trasmissione nazionale e non è vincolata alle singole iniziative.

VISTA l'interferenza con UCP "Strade a valenza paesaggistica" dei tratti di cavidotto che percorrono SP114 e SP115 e collegano l'impianto in oggetto alla S.S.E. Terna;

Come specificato al paragrafo 4.2.3 dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. DC22148D-V01), il cavidotto, pur interessando la SP115 identificata come UCP "Strada a valenza paesaggistica", sarà interrato e posato in

banchina alla strada esistente e sarà garantito il ripristino dello stato dei luoghi dopo i lavori. Pertanto non saranno in alcun modo compromessi i valori percettivi di detta componente.


VISTA la presenza nell'area di diversi complessi masserizi, che, conservando inalterate le peculiarità ambientali, paesaggistiche e storiche, sono da tutelare e preservare unitamente all'intero contesto nel quale sono inserite;

Nessuno dei complessi masserizi presenti nell'area è interessato direttamente dall'intervento, infatti il più vicino 1424 m dalla Sottostazione Elettrica Utente. Solo l'area di rispetto del Portale della Masseria Voluzzi sarà interessata dal passaggio del cavidotto, ma questo avverrà su strada esistente in banchina sul lato opposto a quello sul quale insiste il predetto bene. Pertanto anche in questo caso non vi sarà alcuna interferenza.

5. L'analisi della Società, rispetto ai contenuti dell'allegato 3 al R.R. n. 24/2010 ha evidenziato che l'intervento **non ricade nelle Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G);**
- Al contrario il parco eolico in argomento ricade nelle Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come di seguito specificato.

Il solo fatto di rientrare in una macroarea identificata come "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità", non significa che ogni singola particella ricadente in tale macroarea sia effettivamente interessata da produzioni agricole di qualità.

Come rappresentato nella Relazione Pedoagronomica (DC22148D-V21) al capitolo 5, la particella interessata dalla realizzazione della Sottostazione Elettrica Utente SSE è un seminativo nudo.



Il comune di Nardò in cui è collocata la zona prevista per la realizzazione di un impianto integrato di produzione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di produzione agricola biologica rientra in uno degli areali di produzione di vini doc della Puglia.

Il progetto a cui il parere si riferisce è relativo alla realizzazione di un impianto eolico da localizzarsi nei comuni di Veglie e Leverano; il comune di Nardò sarà interessato solo da un tratto di cavidotto e dalla Sottostazione Elettrica Utente SSE. Si specifica, inoltre, che la posizione della Stazione Elettrica ha subito un iter di validazione per la prefattibilità da Terna, portata avanti dal proponente capofila.

Le valutazioni ambientali e paesaggistiche sono state effettuate da Terna nell'ambito della localizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare un adeguato equilibrio tra le esigenze energetiche del Paese e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.


Inoltre, l'opera è fondamentale all'incremento della rete di trasmissione nazionale e non è vincolata alle singole iniziative.

Pertanto l'affermazione su riportata estratta da parere non risulta pertinente. Così come risulta non pertinente tutto quanto riportato da pagina 24 a pagina 91.

6. In prossimità degli aerogeneratori di progetto si rilevano i toponimi Masseria Corda di Lana e Contrada Cina relativamente al settore nord-occidentale del parco eolico, Masseria Gavoti nell'area dove è collocata l'unico aerogeneratore sito in agro di Veglie, Contrada Vignali nel settore centrale del parco, e infine Li Ciurlini e Casino Don Cataldo nelle vicinanze dei due aerogeneratori più orientali dell'impianto.
- L'area è caratterizzata da diversi complessi masserizi, che, conservando inalterate le peculiarità ambientali, paesaggistiche e storiche, sono da tutelare e preservare unitamente all'intero contesto nel quale sono inserite e, a tal proposito, non vanno sottovalutate le peculiarità di tali contesti come più specificatamente evidenziato

Negli elaborati "DC22148D-V04 RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ PPTR" e "DC22148D-V08 VERIFICA DEI FABBRICATI NEL BUFFER DI 1KM" sono stati condotti degli studi volti a valutare la presenza di siti di interesse storico culturale, zone di interesse archeologico ed architettonico e recettori sensibili. Per supportare lo studio è stata effettuata un'attenta ricerca dei suddetti elementi, oltre che sopralluoghi. In particolare, sono stati consultati il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, le mappe catastali e il servizio Vincoli in Rete (realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – MiBACT che consente l'accesso in consultazione delle informazioni sui beni culturali Architettonici e Archeologici).

Ponendo l'attenzione sulle masserie, lo studio ha dimostrato che l'area di impianto non genera impatti significativi sui suddetti complessi, come è stato dimostrato nelle relazioni che valutano gli impatti sulla visibilità (DC22148D-V10 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITÀ - FOTOINSERIMENTI), sull'acustica (DC22148D-V14 RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE) e sull'evoluzione dell'ombra (DC22148D-V09 STUDIO EVOLUZIONE DELL'OMBRA (SHADOW FLICKERING)), e che, soprattutto, le masserie effettivamente tutelate si trovano oltre i 1000 m di distanza dalle WTG. Nell'immagine seguente sono presenti i siti storico culturali individuati dal PPTR e i beni archeologici ed architettonici individuati dal servizio Vincoli in Rete. Si osserva che tali siti e beni sono esterni al buffer di 1000m dalle WTG.



- Archeologici di interesse culturale non verificato
- Archeologici di non interesse culturale
- Archeologici con verifica di interesse culturale in corso
- Archeologici di interesse culturale dichiarato
- Archeologici in area di interesse culturale dichiarato
- Architetonici di interesse culturale non verificato
- Architetonici di non interesse culturale
- Architetonici con verifica di interesse culturale in corso
- Architetonici di interesse culturale dichiarato
- Architetonici in area di interesse culturale dichiarato

6.3.1. - Culturali

- UCP - area di rispetto - siti storico culturali
- UCP - stratificazione insediativa - siti storico culturali

Dal punto di vista dell'impatto acustico, il D.M. 10/09/2010 all'Allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" indica alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto durante la progettazione degli impianti eolici, tra cui al punto 6.1, il secondo capoverso dell'allegato riporta che "...studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine eoliche è sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che all'aumentare del vento si incrementa anche il rumore di fondo, mascherando così quello emesso dalle macchine...". In aggiunta alle indicazioni del D.M. 10/09/2010, e specificatamente in relazione all'aspetto legato all'emissione sonora, è fatto riferimento anche alle "Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici", emesse dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 103/2013 che, al capitolo 6, paragrafo 6.4 dell'Appendice al documento, specifica che "La distanza massima di valutazione dei livelli si attesta intorno ai 1000 m: oltre tale distanza l'accuratezza diminuisce dando luogo a valori eccessivamente variabili per un confronto oggettivo con dei limiti stabiliti.", ritenendo, pertanto, inutile condurre valutazioni per distanze maggiori dei 1000 m in quanto restituirebbero valori non più attendibili.

Dal punto di vista dell'impatto visivo, sono stati realizzati i fotoinserimenti in corrispondenza degli elementi sensibili, i quali hanno dimostrato che le WTG sono poco percepibili dall'occhio umano data l'elevata distanza e la presenza di ostacoli visivi. Si riporta di seguito un esempio estratto dalla relazione DC22148D-V10 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA' – FOTOINSERIMENTI.

Punto di scatto P06

Vista dalla Masseria Trappeto, individuata in questo tratto come sito storico culturale dal PPTR. Dal primo scatto, distante poco più di 3,9 km dall'area di impianto, risulta visibile unicamente uno degli aerogeneratori di progetto, in particolare la WTG LE04, parzialmente percepibile, data la presenza di ostacoli visivi. Allo stesso modo, dal secondo scatto risulta visibile unicamente uno degli aerogeneratori di progetto, in particolare la WTG LE01, parzialmente percepibile, data la presenza di ostacoli visivi.



Scatto P06a Ante operam



Scatto P06a Post operam

7. Il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 10-9-2010 ha fissato **Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, alle quali l'intervento in esame deve attenersi.

e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale

Per garantire l'integrazione dell'impianto nel contesto agricolo di riferimento è stato redatto il **Progetto di Compensazione Ambientale** (codice elaborato 22148-V31), precedentemente citato, il quale, peraltro, dimostra come **l'impianto non compromette e non interferisce negativamente** con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, **ma al contrario punta a preservare lo scenario ecosistemico in cui l'opera si andrà ad inserire, attraverso dei possibili interventi di mitigazione e compensazione**, dei quali sono stati anche valutati i positivi effetti ambientali.

8. Il Regolamento attuativo regione del 30 dicembre 2010, n. 24 del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia". Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 31-12-2010, precisa tra l'altro quanto segue.

ALLEGATO 1 - ISTRUTTORIA VOLTA ALLA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO, DELLE TRADIZIONI AGROALIMENTARI LOCALI, DELLA BIODIVERSITA' E DEL PAESAGGIO RURALE. ALLEGATO 3 LETT. F) DEL DECRETO.

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DECRETO 10/2010 ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F)

AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA'

BIOLOGICO; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.

Come emerge dalla Relazione sulle Colture di Pregio (codice elaborato DC22148D-V23),

“Il posizionamento delle 6 macchine in progetto va a localizzarsi sui seminativi interposti tra i vigneti del settore centro-orientale e orientale, mentre nel settore centro-occidentale e occidentale, dove gli uliveti risultano dominanti e scarse sono le soluzioni di continuità, le tre macchine qui previste, vanno ad interessare appezzamenti o porzione degli stessi che allo stato attuale appaiono come ex-uliveti in cui si è già provveduto all'eradicazione e cippatura degli individui irrimediabilmente compromessi da Xylella fastidiosa, tranne nel caso dell'aerogeneratore posto più a nord ubicato in un uliveto giovanissimo di recente reimpianto.

In merito invece al sito progettuale destinato alla realizzazione della sottostazione di servizio ubicata in agro di Nardò, questo è un seminativo, pur notandosi uliveti a ridosso del perimetro della particella nei settori nord ed est.”



Figura 12 – Vigneti (in fucsia) ed uliveti (in verde) nell'area d'indagine (Elaborazione Studio Rocco Carella).




Figura 17 – Mappa dell'uso del suolo nell'area della sottostazione di servizio all'impianto (Elaborazione Studio Rocco Carella).

Sono stati anche realizzati sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo impatto degli aerogeneratori sulle aree interessate dai vigneti. È stato pertanto realizzato un report fotografico (DC22148-V05), grazie al quale è possibile osservare come nelle aree interessate dagli areogeneratori non ci siano vigneti. In particolare, si riportano di seguito le fotografie realizzate per gli aerogeneratori LE04, LE05 e LE06 (che, come visto dalle immagini precedenti, sono quelli interposti tra i vigneti):



Figura 8: A45-Vista dall'area di installazione WTG4 (Nord-Ovest)



Figura 9: A58-Vista dall'area di installazione WTG5 (Est)



Figura 10: A54-Vista dall'area di installazione WTG6 (Nord-Est)

Per quanto riguarda gli uliveti invece, dai sopralluoghi nell'area di progetto, è emerso come frazioni degli stessi riversino in cattivo stato a causa dell'infezione provocata da *Xylella fastidiosa*, dando evidenza del gravissimo impatto sull'olivicoltura salentina.



Figura – Catasta con residui della cippatura di uliveti espantati in seguito al danneggiamento subito da *Xylella fastidiosa*, osservata nella prevista area d'intervento (Foto Studio Rocco Carella).



Figura – Uliveti con evidenti segni di infezione da *Xylella fastidiosa* nell'area d'intervento (Foto Studio Rocco Carella).

A tal proposito, si è ritenuto opportuno prevedere interventi di mitigazione e compensazione ambientale della pur limitata incidenza del progetto, nei confronti del consumo di suolo e della frammentazione del territorio. La proposta di compensazione in esame prevederà due distinti tipologie di interventi:

- la prima azione sarà volta alla ricostituzione di nuovi uliveti in sostituzione di una frazione di quelli in cattivo stato fitosanitario nella prevista area d'ingombro del parco eolico nei territori di Leverano e Veglie;

- la seconda al restauro ecosistemico di ambienti di macchia mediterranea nei dintorni della particella progettuale individuata per la realizzazione della sottostazione di servizio all'impianto, in territorio di Nardò.

Per maggiori informazioni e dettagli degli interventi proposti è possibile consultare il seguente elaborato **“22148-V31 PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE”**.

Dunque, anche per fornire ulteriore chiarimento al punto 8 riportato nelle osservazioni, riguardante le aree non idonee agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità presenti nell'allegato 1 del Regolamento attuativo Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, in merito all'eolico viene indicato quanto segue:

Eolico:


Complicato ottenere l'autorizzazione laddove si sia in presenza di uliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree insistono ulivi ed uliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo.

Escludendo gli aerogeneratori posizionati nelle aree interposte dai vigneti, dove è stato dimostrato che le WTG insistono su seminativi, per quanto riguarda le aree dell'impianto in cui ci sono gli uliveti, la L. 14 febbraio 1951, n. 144 recante “Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo”, all'Art.2 riporta quanto segue: *“Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:*

- 1) *quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;”*



Nel progetto in esame gli uliveti, pur trattandosi di uliveti colpiti dal batterio Xylella e in evidente cattivo stato fitosanitario, non saranno abbattuti, ma al contrario, come emerso dal Progetto di Compensazione Ambientale, si prevederà l'espianto di quelli secchi compromessi da Xylella fastidiosa e reimpianto di nuovi uliveti sani. In tal modo, saranno rispettate le previsioni della L. 144/51 e si contribuirà a ricostituire la piena funzionalità di una tipologia ambientale così importante per il territorio (non solo in termini socio-economici), ma anche per il mantenimento dei valori naturalistici, nonostante trattasi comunque di ecosistemi semplificati.

Dopodiché, il Regolamento menziona la L.R. n.14/2007 recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia” e in questo caso si evidenzia che non sono presenti uliveti monumentali nelle aree interessate dall'impianto.



9. La società rileva che <<L'analisi delle aree non idonee FER del R.R. Puglia n. 24/2010, relativamente all'area di inserimento del parco eolico di progetto, non ha messo in

evidenza alcuna diretta interferenza con gli aerogeneratori di progetto. Si può concludere che l'intervento in progetto risulta compatibile con le prescrizioni emise del R.R. Puglia n. 24/2010>>



Non è chiara la correlazione tra quanto dichiarato dalla Società in merito all'assenza di interferenze tra l'impianto e le aree non idonee FER del R.R. Puglia n.24/2010 e le immagini riportate dal Comune riguardanti il confronto tra l'altezza della pala eolica e le altezze degli altri elementi presenti.

10.A tanto si aggiunge che, secondo quanto fissato dalle linee guida del PPTR 4.4.1., l'area destinata alla sicurezza per ogni generatore e pari ad un diametro di $h=236 \text{ mt} \times 2.5 = 590 \text{ mt}$ di raggio, pari a $590 \times 2 = 1.180.00 \text{ mt}$ di diametro (altezza mozzo più lunghezza della pala per due volte e mezzo), la cui superficie impegnata, e' pari a $590 \times 590 \times 3.14 \times 6$ aerogeneratori = ettari **655.82.04** ai quali vanno aggiunti i numerosi chilometri per le dorsali di connessione.

Di seguito si riporta lo stralcio delle linee guida del PPTR 4.4.1. che fa riferimento alle distanze di sicurezza per ogni aerogeneratore:

B1.2.5.1.2 Distanze

Un parametro importante nella progettazione di nuovi impianti riguarda le distanze da oggetti e manufatti già presenti sul territorio. Queste sono spesso regolate sia da fattori di tipo tecnico che prendono in considerazione fenomeni di *ombreggiamento* sia da considerazioni di tipo paesaggistico che impongono delle distanze dai siti sensibili per evitare forti interferenze percettive. In questo caso la distanza è spesso regolata da un *buffer* di diversa ampiezza.

Sarebbe opportuno proteggere la costa:

-con un buffer di 300 m da impianti di qualsiasi dimensione e numero di aerogeneratori, fatte salve le aree industriali e portuali, da regolamentare in modo opportuno in funzione dell'estensione e della collocazione delle stesse nel territorio,

-con un buffer di 3 km da impianti con potenza maggiore di 1 MW

I centri abitati vanno protetti da un buffer di 1 Km per impianti eolici di media-grande taglia, sia per ragioni percettive che urbanistiche: è necessario prevedere un ampio range intorno alle città per eventuali future espansioni dell'urbanizzato.

Le aree a vincolo architettonico ed archeologico saranno invece protette da un buffer di almeno 500 m.


A queste distanze vanno aggiunte quelle determinate da ragioni tecniche. Ad esempio, per contesti contraddistinti da edificato sparso, gli impianti di grande taglia, fermo restando il rispetto della compatibilità acustica ed i criteri di sicurezza, dovranno avere una distanza da ogni singola abitazione, salvo ruderi privi di valenza architettonica ed archeologica, non inferiore a 2,5 volte l'altezza complessiva della macchina (altezza del mozzo più lunghezza della pala). Per impianti di piccola taglia è, invece, opportuno considerare una distanza di circa 30-50 metri dalla casa per evitare l'effetto ombreggiamento e una drastica riduzione del rendimento energetico.

Per tali ragioni nelle suddette aree contraddistinte da edificato sparso e classificate come "campagna urbanizzata" e campagna abitata" (rif. 3.28 Morfotipologie urbane) non è opportuno localizzare impianti di media-grande taglia di potenza superiore ai 60 KW.

Di altro tipo sono, invece, le distanze entro le quali conviene rientrare nella scelta del sito idoneo alla localizzazione di nuovi impianti. La distanza dalla rete di alta e media tensione è di fondamentale importanza per evitare problemi di sovrainfrastrutturazione del territorio. La distanza tra impianto e punto di connessione, definito dalla soluzione di connessione fornita dai gestori di rete ed accettata dal proponente dell'impianto, non deve essere superiore a 8 km. I cavidotti a servizio dell'impianto dovranno essere interrati, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Dalle Linee guida si evince che le indicazioni riguardanti la distanza di sicurezza menzionata è riferita ad impianti di grande taglia che ricadono in contesti contraddistinti da edificato sparso. In tali aree, **contraddistinte da edificato sparso e classificate come "campagna urbanizzata" e "campagna abitata"**, pertanto, **non è opportuno** localizzare tali impianti. Consultando l'elaborato **3.2.8 Morfotipologie urbane**, al

quale le linee guida rimandano, si osserva che gli aerogeneratori di progetto non ricadono nelle suddette aree, come è possibile verificare nella figura di seguito.



Da non trascurare tra gli effetti negativi sul paesaggio è l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta. Sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo.

L'occupazione diretta corrisponde a circa 0,2 Ha (calcolata sulla proiezione al suolo di un aerogeneratore tipo da 3 MW di potenza con diametro di rotore 112 metri), quella indiretta a circa 2,5 ha (calcolati in base ad una distanza di 200 m valutata su diversi parametri: sicurezza per le abitazioni, pericolo ribaltamento pale, distanza dalle strade ecc.) ovviamente utilizzabili anche per altri usi, ma, altrettanto ovviamente, non per tutti gli usi.

Tutto ciò vuol dire che le trasformazioni dovute alla realizzazione di nuovi impianti eolici dovranno essere compatibili con le trasformazioni previste dalla pianificazione locale e sovralocale per il contesto oggetto di intervento.

Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentali da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi.

La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti culturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio (realizzazione di nuove strade, edilizia residenziale e produttiva, espansione di aree commerciali).

Per quanto riguarda l'occupazione di suolo, questo aspetto è stato trattato nello studio di impatto ambientale (DC22148-V01 SIA). A tal proposito si riporta quanto segue:

“L'impianto eolico si inserirà in un territorio già antropizzato, servito da una rete stradale, questo comporta che gli aerogeneratori si collocheranno in prossimità della viabilità già esistente, per cui il consumo di suolo naturale/agricolo produttivo sottratto alla collettività sarà una percentuale irrisoria, circa 2,1 ha complessivi (data dalle fondazioni, dalla superficie complessiva occupata dalle piazzole e dalla viabilità permanente).”

Questo periodo dimostra come la superficie diretta occupata dall'impianto sarà esigua.


Inoltre, per quanto riguarda l'occupazione indiretta di suolo si evidenzia che:

*“Con riferimento al progetto del parco eolico in esame, esso prevede un limitato consumo di suolo naturale e parallelamente la restituzione di suolo in precedenza occupato dalle piazzole preesistenti che non verrà reimpiegato nel nuovo impianto. Tutto ciò premesso, **i terreni contermini all'area di impianto continueranno ad avere la loro vocazione rurale originale.**”*


Infine, i cavidotti saranno interrati e realizzati su strada esistente proprio al fine di evitare ulteriori occupazioni di suolo.

Pertanto, atteso che l'installazione di un impianto eolico definisce delle localizzazioni puntuali, la sua realizzazione consentirà l'esercizio delle normali attività agricole, non essendo incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo.

13. In relazione a tanto preme rilevare che la verifica, come innanzi lo stesso PPTR regionale evidenzia, la valutazione deve essere fatta non solo rispetto all'areale delle pale eoliche, ma, soprattutto, considerando le aree esterne di sicurezza in caso di rottura accidentale che, come rilevato dalle relazioni presentate «*Ponendoci nella condizione peggiore che un frammento o l'intera pala si staccasse dal mozzo, si è dimostrato che l'impatto della stessa avviene a distanze molto contenute. Infatti nel caso si staccasse l'intera pala il suo valore massimo di gittata è di 284 mt alla velocità massima di rotazione, nella direzione prevalente di vento e trascurando l'attrito dell'aria. Nel caso di rottura di un frammento di pala, per il quale vigono solo calcoli di tipo probabilistico, come si evince dai calcoli, si ha un valore di gittata pari a circa 352 mt per un frammento rispettivamente pari a 5 m della pala.*



Vista frontale dell'agrogenatore e della traiettoria di un frammento di pala espulso




Tale valutazione, riguardante le aree interessate dalla rottura accidentale sia dell'intera pala che del frammento della stessa, è stata ampiamente affrontata e lo studio ha dimostrato che nel primo caso la gittata massima è pari a 284 mt, mentre nel secondo caso è di 352 mt. Tali valori sono stati calcolati considerando il caso peggiore e risultano quindi cautelativi, così come affermato al paragrafo 6. **CONSIDERAZIONI FINALI** nella relazione (cfr. DC22148D-V12- Relazione Gittata Massima).

La presenza del parco eolico che impegnerà una superficie agraria di oltre 655 ettari non consentirà l'utilizzo delle attuali tecnologie (DRONI ecc)

Questa affermazione non è supportata da alcun regolamento o normativa vigente, pertanto non è possibile escludere a priori e in maniera assoluta l'utilizzo dei droni nelle aree vicine all'impianto.

La Circolare ENAC ATM-09A - Ed. 1 del 24 marzo 2021 - UAS-IT: Criteri d'implementazione e procedure per zone geografiche impone delle limitazioni riguardanti l'altezza di sorvolo del drone, in funzione degli aeroporti/eliporti civili e militari presenti sul territorio nazionale. È possibile anche consultare le mappe d-flight per verificare le zone sorvolabili.

Con riferimento all'area in cui ricade l'impianto di progetto, la mappa (riportata di seguito) mostra che le turbine ricadono in parte nella zona geografica caratterizzata da un'altezza massima di sorvolo pari a 45 m (area gialla) e in parte in quella caratterizzata da un'altezza massima di sorvolo pari a 60m (area ciano).



Gli aerogeneratori di progetto hanno le seguenti dimensioni:

- diametro del rotore pari 172 m;
- altezza mozzo pari a 150 m;
- altezza massima al tip (punta della pala) pari a 236 m.

Per cui, sottraendo all'altezza massima al tip il diametro del rotore si ottiene 64m. Tale valore rappresenta l'altezza della torre fino all'estremità della pala quando essa è rivolta verso il basso ed è l'altezza che il drone non può raggiungere in quelle aree.

Dunque, nell'ipotesi in cui si decidesse di utilizzare i droni in ambito agricolo l'altezza di sorvolo sarà limitata e sarà inferiore a quella delle turbine, pertanto non ci sarà interferenza con le pale. Certamente la torre rappresenterebbe un ostacolo al volo del drone, ma tali aeromobili hanno un sistema di pilotaggio che permette di controllare il volo e quindi di evitare ostacoli.

4) Carta dei Campi visivi e calcolo degli indici di visione azimutale e di affollamento

Rispetto alle problematiche inerenti gli impatti cumulativi è importante verificare dai punti di osservazione il numero di aerogeneratori visibili e valutarne la capacità di ingombro e percezione di affollamento che contribuisce a produrre l'effetto selva.

A questo scopo relativamente ai punti di osservazione vengono calcolati degli indici che tengono conto della distribuzione e della percentuale di ingombro degli elementi dell'impianto eolico, all'interno del campo visivo. I principali sono: l'indice di visione azimutale e l'indice di affollamento. Il primo esprime il livello di occupazione del campo visivo orizzontale mentre il secondo esprime la distanza media tra gli elementi, relativamente alla porzione del campo visivo occupato dalla presenza dell'impianto stesso.

Nella Tavola dei Campi Visivi sono rappresentati da ciascun punto di Osservazione gli angoli di visione (gruppi di aerogeneratori si considerano discontinui nel caso in cui l'angolo azimutale di visione libera tra i due gruppi sia maggiore dell'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano e assunto pari a 50° ossia la metà dell'ampiezza dell'angolo visivo medio dell'occhio umano considerato pari a 100° con visione di tipo statico);


l'indice di visione azimutale è dato dal rapporto tra l'angolo di visione e l'ampiezza del campo della visione distinta (50°). Tale indice può variare da 0 a 2 (nell'ipotesi che il campo visivo sia tutto occupato dall'impianto).

L'indice di affollamento si relaziona al numero di impianti visibili dal Punto di Osservazione e alla loro distanza e può essere calcolato in base al rapporto tra la media delle distanze che le congiungenti formano sul piano di proiezione e il raggio degli aerogeneratori (vedi fig.)

4) sezioni - skyline sul territorio interessato che verifichino il rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

5) Rendering fotografico - fotomontaggi

La descrizione delle interferenze visive attraverso i rendering fotografici e i fotomontaggi dovrà contenere più scenari alternativi.




Mapa dei Campi visivi dal punto di Osservazione 04 l'indice di impatto azimutale risulta 0,2 (angolo alfa di 10°)

Metodologia e documentazione da produrre

A valle dello studio paesaggistico che mette in luce gli elementi strutturanti dei tre sistemi idrogeologico, botanico vegetazionale e storico culturale, il sistema delle tutele e la struttura percettiva del territorio la valutazione degli impatti visivi dovrà seguire alcuni step e produrre la seguente documentazione.

1. Definizione di una zona di visibilità teorica.

La valutazione degli Impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica (ZTV), definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione della ZTV dovrà essere tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo, tuttavia poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanze convenzionali. Si può ad esempio assumere come ZTV un'area definita da un raggio di 20 Km dall'impianto proposto.

Considerando che la visibilità degli aerogeneratori deve essere considerata in funzione della loro altezza e della distanza e che il potere risolutivo dell'occhio umano ad una distanza di 20 Km è di 5,8m (Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica) e quindi sono visibili a tale distanza oggetti superiori a 6 m si può considerare l'impianto visivo basso ad una distanza di 20 Km e dunque accettabile per l'individuazione della ZTV.

b) Carte di invisibilità.

Nelle mappe di invisibilità teorica è rappresentata la porzione di territorio entro la ZTV costituita dall'insieme di tutti i punti di vista da cui sono chiaramente visibili gli aerogeneratori di un impianto o più impianti.

Tali mappe sono costruite attraverso elaborazioni che tengono conto di alcuni principali parametri: orografia del sito, altezza del punto di osservazione (1,60 m) altezza del bersaglio (aerogeneratore), angolo azimutale di visione.


Il risultato delle suddette elaborazioni non tiene conto di altri parametri che riducono la visibilità dell'impianto in quanto costituiscono ingombro che si frappone tra l'osservatore e gli aerogeneratori come ad esempio la vegetazione ad alto fusto, le abitazioni, i capannoni ecc.

3) Definizione dei punti di osservazione

I punti di Osservazione saranno individuati lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico. Sono punti di osservazione anche le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i fuochi visivi naturali e antropici.



La percezione degli aerogeneratori su diversi sfondi del cielo (ABIES)



Mappe di visibilità delle aree da cui sono visibili gli aerogeneratori divisi in 5 classi di numerosità (ABIES)

1	2	1 : a 500 m
3	4	2 : a 1 km
5	6	3 : a 2 km
7		4 : a 4 km
		5 : a 6 km
		6 : a 8 km
		7 : a 10 km

Nelle osservazioni del Comune sono stati riportati degli estratti delle Linee Guida del PPTR con delle parti evidenziate in giallo. Tuttavia, il Comune non ha sollevato criticità particolari in merito all'impianto in oggetto legate a quanto evidenziato nelle linee guida, pertanto si ritiene di non poter fornire risposte.

3. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI DI LEVERANO, NARDÒ, VEGLIE

Naturalità e valenza paesaggistica e storica

Una prima considerazione fondamentale, in netta contrapposizione con quanto presentato in progetto, è che l'area individuata è tutt'altro che antropizzata, anzi, la sua naturalità è conservata appieno, vigneti si estendono per centinaia di ettari con aziende che ne occupano i sedimi da oltre 150 anni. Ancora, le aree sono sì, libere da vincoli diretti (il contesto paesaggistico in cui si colloca l'intervento è caratterizzato da un livello modesto di naturalità e di valenza paesaggistica e storica) ma con livelli di naturalità tutt'altro che modesti. Le definizioni di naturalità e paesaggio, legate in modo indissolubile, nella struttura ecologica del paesaggio stesso, vanno intese non solo con interventi finalizzati alla identificazione, al rafforzamento e alla realizzazione di corridoi biologici di connessione fra aree con livelli di naturalità più o meno elevati, ma come una fitta trama di elementi areali (ad esempio riserve naturali), lineari (vegetazione riparia, siepi, filari di alberi, fasce boscate), puntuali (macchie arboree, parchi urbani, parchi agricoli, giardini) che tutti insieme, in relazione alla matrice nella quale sono inseriti (naturale, agricola, urbana), mirano al rafforzamento della biopermeabilità delle aree interessate ovvero della capacità di assicurare funzioni di connessione ecologica tra aree che conservano una funzionalità in termini di relazioni ecologiche diffuse.

Relativamente a quanto contestato nel seguente periodo, estratto dal documento "DC22148D-V01 SIA" al paragrafo "3.2.1 Tipologia di progetto",

"l'area risulta significativamente antropizzata dall'azione dell'uomo, è principalmente destinata a seminativi, e quindi ad opere di aratura periodica che hanno quasi cancellato la modellazione dei terreni e gli elementi di naturalità tipici del territorio",

si specifica che tale frase fa riferimento alla intensa antropizzazione agricola del territorio, come del resto descritto nelle schede degli Ambiti Paesaggistici, in particolare, nell'Ambito TAVOLIERE SALENTINO, SEZ.A3.2 – I PAESAGGI RURALI e di seguito riportato:

"Il paesaggio rurale del Tavoliere Salentino si caratterizza per l'intensa antropizzazione agricola del territorio...".

Per quel che concerne gli elementi di naturalità del territorio in analisi, è stato condotto uno studio (cfr. DC22148D-V22 Relazione elementi paesaggio agrario) sul paesaggio rurale nell'area vasta di riferimento per il sito progettuale, necessario per l'individuazione degli elementi peculiari del paesaggio nel territorio considerato. In particolare, dall'analisi è emerso quanto segue:

"[...] Condizioni morfologiche, bioclimatiche ed edafiche particolarmente favorevoli alle pratiche agricole, hanno determinato nel distretto in esame la quasi totale sostituzione dell'originario paesaggio vegetale a favore delle colture, avviata già in epoca storica.

[...] La citata progressiva e inesorabile sostituzione dell'originario paesaggio vegetale ha condotto all'attuale scenario che connota il Tavoliere Salentino come una delle aree più lacunose per presenza di ambienti naturali e semi-naturali dell'intero territorio regionale. Il processo è purtroppo tutt'ora in corso e ha comportato negli ultimi lustri la scomparsa di un paesaggio rurale tradizionale, più estensivo e più ricco di biodiversità colturale e di frammenti di vegetazione spontanea. Quanto descritto giustifica la scarsità di aree protette che si rileva nell'entroterra salentino: le due elaborazioni successive raffigurano quanto esposto.




Figura 5 - Ambienti naturali e semi-naturali nel settore centrale della penisola salentina, in evidenza la localizzazione degli aerogeneratori in progetto (Elaborazione Studio Rocco Carella).




Figura 6 – Ubicazione delle aree protette (Parchi, Riserve, Siti della Rete Natura 2000, Important Bird Areas presenti in area vasta: nella fattispecie si rilevano solo ZSC e Riserve Naturali) rispetto alla prevista area d'ingombro del parco eolico.

Questo aspetto emerge chiaramente dal CORINE Land Cover (CLC2000), di cui si riporta uno stralcio relativo al territorio su cui sorgerà il parco eolico e relativi dintorni.




Figura 7 - Il CORINE Land Cover nel territorio interessato dall'intervento e circondario.

Non si rilevano infatti patches attribuibili alla Classe 3 dell'uso del suolo del CORINE, relativa agli ambienti naturali e semi-naturali, e a parte gli elementi antropici della Classe 1 (insediamenti, aspetti antropici), si rilevano esclusivamente patches di carattere colturale della Classe 2. Il territorio di Leverano e la limitrofa porzione dell'agro di Veglie in cui l'impianto si svilupperà, appaiono interessati soprattutto da uliveti (223), che verso est lasceranno poi il posto a vigneti (221). I seminativi non irrigui (211) vanno invece affermandosi più verso ovest, dove si rilevano inoltre settori destinati a prati stabili (foraggere) (231), e superfici a sistemi colturali e particellari complessi (242)."

Nello studio riportato nell'elaborato "Relazione Essenze di Pregio" (cfr. DC22148D-V23), inoltre, non è stato trascurato l'argomento riguardante le colture di pregio presenti nel Tavoliere Salentino, per le quali esiste un reale interesse verso la loro conservazione e tutela.

"[...] L'elaborazione di seguito riportata, redatta in ambiente GIS (software open source Qgis 3.28.1) tramite fotointerpretazione supportata da validazione tramite osservazioni di campo, restituisce l'articolazione dell'uso del suolo nell'area d'indagine.




Figura 11 – Mappa dell'uso del suolo nell'area d'indagine (Elaborazione Studio Rocco Carella).

In base a quanto in precedenza argomentato, le colture di pregio presenti nel territorio considerato sono rappresentate da colture legnose agrarie, nella fattispecie da vigneti e uliveti; pertanto nella rappresentazione successiva si riporta l'ubicazione dei vigneti e degli uliveti presenti all'interno dell'area d'indagine.




Figura 12 – Vigneti (in fucsia) ed uliveti (in verde) nell'area d'indagine

[...] Gli uliveti mostrano sestri tradizionali con tendenza all'infittimento negli impianti più recenti, ed età d'impianto variabile tra il giovanissimo e l'età adulta. I vigneti, spesso condotti in irriguo, sono allevati essenzialmente a spalliera e ad alberello; quest'ultimo metodo di allevamento tradizionale per l'area, appare in regressione a favore per l'appunto della spalliera, a causa dei noti vantaggi per la meccanizzazione e la produttività di quest'ultima tecnica di allevamento. Sono stati anche osservati

*nell'area d'indagine piccoli e rarissimi appezzamenti di vigneti a tendone, non destinati alla produzione vitivinicola e pertanto non da considerarsi come coltura di pregio; va considerato tuttavia come l'incidenza di tali impianti sul complesso dei vigneti presenti all'interno dell'area d'indagine sia davvero irrisoria. Ben diverso è invece il discorso sugli uliveti, in questo caso la potenzialità dell'uliveto come coltura di pregio è molto compromessa dall'impatto dell'infezione da *Xylella fastidiosa*. Per quanto detto, pur essendo vero che gli appezzamenti di uliveto interamente sostituiti tramite eradicazione e successiva cippatura, siano stati annoverati tra gli incolti nella mappa dell'uso del suolo in accordo all'attuale destinazione d'uso dei terreni, va altresì considerato come il complesso olivicolo dell'area d'indagine considerato come coltura di pregio, annoveri comunque appezzamenti colpiti in modo molto intenso dal batterio. Sempre per quanto detto si specifica come sono stati osservati appezzamenti ad uliveto interessati solo in alcune parti del campo dall'eradicazione, in cui è stata conservata la qualifica di uliveti (questo caso specifico riguarda ad esempio il posizionamento dell'unico aerogeneratore tra i 6, ubicato in agro di Veglie).*



Figura 13 – Ampi vigneti nel settore centro-orientale dell'area d'indagine (Foto Studio Rocco Carella).



Figura 14 – Uliveto tradizionale nell'area d'indagine con evidenti segni dell'infezione da *Xylella fastidiosa* (Foto Studio Rocco Carella).

[...] In base alle osservazioni di campo che hanno interessato il sito di progetto, incluso l'intorno di 500 m così come richiesto dalle procedure regionali per l'Autorizzazione Unica, è stata verificata la presenza di colture di pregio all'interno del territorio considerato.

Dall'analisi del contesto di area vasta riportato nello studio, è stato verificato come le colture di pregio per l'area d'intervento siano date dall'uliveto e dal vigneto da vino; tali tipologie colturali risultano estremamente diffuse nell'area d'indagine, alternandosi però in modo tale che l'uliveto connota il settore centro-occidentale per poi lasciare il posto nel settore centro-orientale al vigneto. Il posizionamento delle 6 macchine in progetto va a localizzarsi sui seminativi interposti tra i vigneti del settore centro-orientale e orientale, mentre nel settore centro-occidentale e occidentale, dove gli uliveti risultano dominanti e scarse sono le soluzioni di continuità, le tre macchine qui previste, vanno ad interessare appezzamenti o porzione degli stessi che allo stato attuale appaiono come ex-uliveti in cui si è già provveduto all'eradicazione e cippatura degli individui irrimediabilmente compromessi da Xylella fastidiosa, tranne nel caso dell'aerogeneratore posto più a nord ubicato in un uliveto giovanissimo di recente reimpianto.

[...] La generale vicinanza di colture di pregio ai siti d'intervento, impone comunque attenzione anche nella realizzazione delle opere accessorie al fine di preservare concretamente questo importante patrimonio culturale, come peraltro il layout del progetto lascia intendere."

A questo si aggiunge la redazione del progetto di compensazione ambientale (cfr. DC22148D-V31 Progetto di compensazione ambientale) nel quale si è ritenuto opportuno prevedere interventi di mitigazione per risolvere le possibili criticità ambientali ed ecologiche. Si sottolinea che tale studio è stato presentato spontaneamente, in quanto lo Studio di Incidenza Ambientale (VincA) non ha rilevato particolari criticità ambientali.

Il progetto di compensazione, presenterà due distinte azioni; la prima azione sarà volta alla ricostituzione di nuovi uliveti in sostituzione di una frazione di quelli in cattivo stato fitosanitario nella prevista area d'ingombro del parco eolico nei territori di Leverano e Veglie, la seconda al restauro ecosistemico di ambienti di macchia mediterranea nei dintorni della particella progettuale individuata per la realizzazione della sottostazione di servizio all'impianto, in territorio di Nardò.

Passiamo ora alla disamina dei singoli punti riportati alla pagina precedente tratti dallo studio di impatto ambientale.

- A. l'area garantisce un ottimo livello anemometrico che giustifica la tipologia d'intervento;*
- B. il sito di installazione degli aerogeneratori e delle opere accessorie è libero da vincoli diretti, il contesto paesaggistico in cui si colloca l'intervento è caratterizzato da un livello modesto di naturalità e di valenza paesaggistica e storica;*

Si osserva rispetto a quanto rappresentato che l'area di progetto rientra in un contesto ampiamente studiato e riconosciuto – la Terra d'Arneo, una regione storica della penisola salentina che si estende lungo la costa ionica da San Pietro in Bevagna fino a Torre Inserraglio e, nell'entroterra, dai territori di Manduria e Avetrana fino a Nardò. Si chiama Arneo dal nome di un antico casale di epoca normanna situato appena a nord ovest di Torre Lapillo.


[...]

Qui il paesaggio è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti.

Il posizionamento degli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico in progetto, nonché delle piazzole definitive e di montaggio, e dei tratti di viabilità da realizzare, è stato definito escludendo tutte le aree vincolate definite nel Piano Paesaggistico, come rappresentato nell'elaborato DW22148D-V02 Inquadramento su PPTR.

Dalle tre tavole di cui si compone l'elaborato citato si evince, infatti, che tutti gli elementi su menzionati costituenti l'impianto in progetto, sono esterni ad ogni componente del PPTR.

Il progetto interferisce solo con il cavidotto interno ed esterno con le componenti dei valori percettivi, individuate dal PPTR. Il cavidotto sarà interrato e posato in banchina alla strada esistente, sarà garantito il ripristino dello stato dei luoghi dopo i lavori, pertanto l'opera in progetto risulterà compatibile con gli indirizzi del PPTR.




STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

Componenti geomorfologiche

-  UCP - Doline
-  UCP - Grotte
-  UCP - Inghiottitoi
-  UCP - Lame e gravine
-  UCP - Versanti

Componenti idrologiche

-  BP 142 lett. C- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
-  UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
-  UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico



STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE

Componenti botanico - vegetazionali



BP - Boschi + fascia di rispetto (100 m)



UCP - Prati e pascoli naturali



UCP - Formazioni arbustive in evoluzione


Componenti delle aree protette e siti naturalistici



BP - Parchi + fascia di rispetto (100 m)



UCP - Siti di rilevanza naturalistica



Componenti culturali e insediative

-  BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
-  BP - Zone di interesse archeologico
-  UCP - Città consolidata
-  UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa - Segnalatori architettoniche e archeologiche + Area di rispetto dei siti storico-culturali
-  UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa - aree appartenenti alla rete dei tratturi + Area di rispetto dei tratturi
-  UCP - Paesaggi rurali

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE


Componenti dei valori percettivi

-  UCP - Strade a valenza paesaggistica
-  UCP - Strade panoramiche

L'asse viario Leverano - Veglie ad esempio , mediano rispetto alla collocazione del progetto, è rappresentato nell'elaborato 3.2.4.8 - LA STRUTTURA DI LUNGA DURATA DEI PROCESSI DI TERRITORIALIZZAZIONE: IL SISTEMA PASTORALE del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia. Nella SEZIONE B.2.3.2 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (TERRA DELL'ARNEO) viene riportato tra i fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale:

- Assetto insediativo identitario compromesso dalla costruzione di tessuti discontinui di scarsa coerenza con i centri; da nuove edificazioni lungo le infrastrutture viarie indeboliscono la leggibilità della struttura radiale di gran parte dell'insediamento;
- **Realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sparsi nel paesaggio agrario:**

Al riguardo si precisa che l'asse viario Leverano-Veglie, corrispondente alla SP 17, è collocato ad Est della turbina LE_06, a circa 700 mt da essa, e pertanto esterno al progetto e non mediano rispetto ad esso come indicato nell'osservazione, come si evince dall'immagine sotto riportata.



In riferimento, invece, all'invariante strutturale "Il sistema insediativo" a cui i fattori di rischio citati si riferiscono, la medesima Sezione B.2.3.2 della Scheda d'Ambito paesaggistico 10/Tavoliere Salentino, citata nell'osservazione, definisce tra le regole di riproducibilità la "salvaguardia e valorizzazione della riconoscibilità della struttura morfotipologica della "seconda corona" di Lecce, da ottenersi tutelando la loro disposizione reticolare". Ebbene, il progetto non interferisce in alcun modo con la disposizione reticolare della "seconda corona" di Lecce, pertanto la regola di riproducibilità dell'invariante strutturale è rispettata.

Coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16.02.2015 in BURP n.40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.

Il parco eolico in oggetto si pone in netto contrasto con le finalità e gli obiettivi specifici del PPTR riportati nello Scenario Strategico 4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" Parte 1, il quale cita testualmente:

a1.1 Finalità

Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili (APPEA vedi linee guida).


Lo Scenario Strategico 4.4.2 "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" al punto "A.1.4 Direttive" riporta che:

"I comuni, le provincie, le aree sistema, i distretti produttivi dovranno individuare e censire le edificazioni a carattere produttivo presenti nei territori di competenza e:

-redigere un piano per la riconversione delle aree produttive, individuando le APPEA, tra le aree produttive esistenti che non sono in conflitto ne con il PAI e ne con i vincoli definiti dal Piano Paesaggistico."

Ad oggi il Tavoliere Salentino risulta caratterizzato dalle seguenti aree potenzialmente convertibili in APPEA, così come indicato al punto "A.3.1 Metodologia" delle Linee Guida:

- Consorzi ASI:
Lecce-Surbo
Nardò-Galatone
Maglie Melpignano
Galatina-Spoleto



TAVOLIERE SALENTINO
Consorzi ASI: Lecce -Surbo, Nardò-
Galatone, Maglie Melpignano, Galatina-
Spoleto

I territori di Leverano e Veglie, in cui ricade l'impianto eolico in progetto, non sono interessati dalla presenza di aree potenzialmente convertibili. L'assenza di vincoli sulla realizzabilità dell'impianto, quindi indica che non ci sono restrizioni che ne impediscono la realizzazione dello stesso.

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

- definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse;
- misure per cointeressare i comuni nella produzione di megaeolico (riduzione);
- limitazione drastica delle zone vocate favorendo l'aggregazione intercomunale;
- attivare regole per le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) nelle città e negli edifici rurali; [...]"

Si aggiungano agli obiettivi specifici su menzionati i seguenti:

- favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio;
- favorire l'uso integrato delle FER sul territorio

con i quali l'impianto eolico in progetto si trova perfettamente in linea.

Da come si evince, oltre alle APPEA, un impianto di grossa taglia può essere consentito nelle sole aree agricole di mitigazione di zone industriali. Il caso in esame, caratterizzato da vitigni D.O.C. e privo di qualsiasi forma di compromissione ambientale e paesaggistica, non può pertanto essere conforme ai requisiti che dovrebbe avere un'area atta ad ospitare impianti eolici di grossa taglia.

In riferimento alla localizzazione degli impianti eolici, si richiama l'attenzione su quanto indicato al comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 387/2003:

"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Relativamente, invece, alla presenza di vitigni D.O.C. ipoteticamente presenti, si rimanda a quanto riportato all'Allegato 3 *"Elenco di aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili (punto 17 e Allegato 3, lettera f)"* del R.R. 24/2010 secondo cui

"Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione."

Come già esplicitato, e riportato all'interno della già citata relazione pedoagronomica (cfr. DC22148D-V21) gli aerogeneratori di progetto saranno collocati su aree destinate a seminativi non irrigui, caratterizzate da scarsa presenza di ambienti naturali e seminaturali.

Le osservazioni pocanzi esposte trovano ulteriore conferma anche nella Parte 3 dello Scenario Strategico 4.4.1, che è un documento atto ad individuare – attraverso una mappatura in tutto il territorio regionale – tali aree, distinguendo:

- **aree idonee per impianti di grandi dimensioni on shore e off-shore (colore rosso)**. Aree produttive pianificate e Bacini estrattivi;
- **aree compatibili per impianti di medie dimensioni – aree a compatibilità limitata (colore arancione)**. Aree agricole, aree produttive pianificate, bacini estrattivi, campagna urbanizzata, campagna abitata;
- **aree sensibili alla localizzazione di impianti di grandi e medie dimensioni (colore grigio)**. SIC SIN e SIR, SIC mare, Riserve Naturali Statali, Riserve Naturali Orientate regionali, Riserve Marine, Parchi Nazionali, Parchi Naturali Regionali, Important Bird Area, ZPS, Zone Umide Ramsar, Corsi d'acqua pubblici, fasce di pertinenza fluviale (NTA dell'AdB), aree a vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39), Vincoli architettonici L. 1089, Aree archeologiche decretate, segnalazione Carta dei Beni + buffer di 500 m, aree con pendenza superiore al 20%, centri urbani + buffer di 1 Km, costa + buffer di 2 km (fatta esclusione delle aree a destinazione industriale), aree naturali (boschi foreste e macchie, aree umide, pascoli) e buffer di 500 m, aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, strade di rilevanza paesaggistica reticolo idrografico, lame, gravine, geositi, doline.




Figura 1. Mappatura delle aree idonee, compatibili e sensibili (Scenario 4.4.1. Parte 3 – PPTR).

Osservando la Figura 1, emerge che l'area in oggetto (cerchiata in blu) è compatibile con i soli impianti di medie dimensioni (area a compatibilità limitata), cioè quelli con aerogeneratori di potenza compresa tra i 50 kW e 1 MW. Il progetto in esame, essendo caratterizzato da impianti di grossa taglia (aerogeneratori con potenza di 7,2 MW) è pertanto incompatibile con l'area di intervento.

Dalla consultazione dei documenti ufficiali del **PPTR Approvato con DGR n. 176/2015 e successive modificazioni**, non è presente l'elaborato citato come "Parte 3 dello Scenario strategico 4.4.1", ma sono presenti esclusivamente gli elaborati **Parte 1** e **Parte 2** dello Scenario strategico 4.4.1. Si riporta di seguito uno stralcio fotografico dell'ultimo elenco degli elaborati disponibile, pubblicato sul sito della regione, in cui è possibile verificare quanto precedentemente detto:



I presente documento contiene l'elenco degli elaborati in formato digitale del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 176 del 16.02.2015, aggiornati e rettificati con DGR n. 1162 del 26.07.2016. Per ogni elaborato (file) è riportata la stringa ottenuta applicando allo stesso l'algoritmo crittografico di hashing MD5.

I presente documento è sottoscritto con firma digitale dalla dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia e dal Segretario regionale per la Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che attestano la conformità dei file elencati al Piano approvato con DGR 176/2015 come aggiornato dalla DGR 1162/2016.

Bari, 25.01.2017


14	91	4.2.5.4	Lo Scenario strategico	I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000)	Tavola - dati georeferenziazione	4.2.5. I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.jpw	8b54dd010c5501ec81675a6150bc85b
15	92	4.2.6.4	Lo Scenario strategico	Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000)	Tavola	4.2.6_Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale.jpg	b536a06c1601d34aa94a0632ef0d086c
16	93	4.2.6.4	Lo Scenario strategico	Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000)	Tavola - dati georeferenziazione	4.2.6_Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale.jpw	755ae0a9332e01b0d9599ab8d38d4fd
17	94	4.3.4	Lo Scenario strategico	Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali	Documento	4.3_progetti integrati di paesaggio sperimentali.pdf	a64fd362dd122d762eb805b8820ba8a
8	95	4.4.1.4.4	Linee guida regionali	Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili (parte 1)	Documento	4.4.1_Linee guida energie rinnovabili_parte 1.pdf	f3b00beaeb2f56ae55cb16faa220e9
9	96	4.4.1.4.4	Linee guida regionali	Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili (parte 2)	Documento	4.4.1_Linee guida energie rinnovabili_parte 2.pdf	7442215f7433ec55a22485f41d8a4d5
20	97	4.4.2.4.4	Linee guida regionali	Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)	Documento	4.4.2_linee guida aree produttive.pdf	0d9c13f6c766e708f342041d31b02ee
21	98	4.4.3.4.4	Linee guida regionali	Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane	Documento	4.4.3_Patto città campagna.pdf	f6da941e163db60d77f2150c11463a75
22	99	4.4.4.4.4	Linee guida regionali	Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco	Documento	4.4.4_Pietra a secco.pdf	10471f8823a24252cc81b83fa20f70

Di conseguenza, si ritiene di non poter trovare riscontro circa la trattazione presente nell'elaborato citato.

Ad ogni buon conto, consultando gli elaborati dello Scenario Strategico del PPTR, in particolare le **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili 4.4.1 - Parte 1** e **Parte 2**, emerge che le suddette linee guida attuano una distinzione degli impianti eolici in piccola, media e grande taglia e specificano che "Tale suddivisione è strumentale non solo all'individuazione delle aree non idonee ma anche alla definizione di aree preferibilmente idonee definite sulla base del rapporto tra le dimensioni dell'impianto e il contesto in cui si inserisce".

Rispetto alla compatibilità del progetto con le aree non idonee individuate dal PPTR, negli elaborati *Relazione di compatibilità PPTR (DC22148D-V04)* e *Studio di Impatto Ambientale (DC22148D-V01)* è stato dimostrato che non vi è incompatibilità.

Per quanto concerne le Aree idonee, le linee guida affermano che *“il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici”*. Tuttavia, questo non esclude che non si possano considerare altre aree, specialmente se, come mostrato nello studio di impatto ambientale, queste risultino essere la scelta migliore tra le alternative progettuali valutate. In ogni caso, attenendosi alle linee guida, **l’area di impianto è localizzata**, nella *“mappa delle aree sensibili per impianti di media e grande taglia”*, **in una zona esterna alle aree sensibili**, come è possibile osservare dalla figura riportata di seguito.



EOLICO

Interferenza con la WINE ROUTE

L’area scelta per il progetto INTERFERISCE con la WINE ROUTE. Il territorio tra Leverano e Veglie, infatti è tra quelli individuati all’interno dello studio di Pianificazione strategica e progettazione integrata per un sistema territoriale di mobilità sostenibile, presentato nell’ambito del Progetto Mibact Salento Arco Jonico, come parte integrante del Piano di Azione e Coesione 2007-2013 del MIBACT (Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, attualmente MIC) “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale”, Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura” Progetto Salento Arco Jonico, che definisce gli assi portanti per la realizzazione di itinerari cicloturistici di rilevanza nazionale.

Per quanto riguarda la suddetta interferenza, si evidenzia che non è disponibile alcuna documentazione consultabile riferibile a tale progetto, che consenta di verificare e di fare adeguate valutazioni in merito alla interferenza con l'area di impianto.

Tuttavia, l'impianto non interferisce con i vigneti e pertanto le due opere possono coesistere senza interferire tra loro.

Interferenza con gli aspetti percettivo-paesaggistici

In riferimento a quanto rappresentato dallo Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti (Codice Elaborato DC22148D-V10), si rileva, in prima battuta, che non sono indicate le modalità di ripresa fotografica, in particolare in riferimento alla lunghezza focale utilizzata, né i punti di ripresa su idonea cartografia in scala.

Nella realizzazione di un fotoinserimento finalizzato alla rappresentazione dello stato dei luoghi *post operam* ed alla quantificazione dell'impatto visivo e paesaggistico che la realizzazione di strutture e/o impianti tecnologici possono indurre sul contesto territoriale in cui si inseriscono, risulta fondamentale acquisire rilevamenti fotografici comparabili con ciò che l'occhio umano è in grado di visualizzare: l'acquisizione ottenuta mediante la macchina fotografica deve essere, quindi, conforme e coerente con ciò che l'occhio umano sano visualizza.

[...]

I foto inserimenti, a partire dai punti sensibili o dal loro intorno, devono essere realizzati considerando come altezza del punto di vista dell'osservatore 1,6 metri s.l.t e con visuale di 55-60°, oltreché basati su riprese fotografiche con lunghezza focale di 55 mm, paragonabile a quella dell'occhio umano, per poter permettere una corretta valutazione dei rapporti dimensionali tra gli elementi strutturanti il contesto visivo di riferimento.

Si rileva e osserva, quindi, che i fotoinserimenti prodotti in sede di progetto non possono essere considerati tali per quanto sopra esposto e risultano non veritieri dal punto di vista della effettiva percezione degli aerogeneratori.

I punti di ripresa sono poco visibili nello stralcio fotografico presente nell'elaborato scritto per ragioni di risoluzione dell'immagine, tuttavia, è possibile apprezzare meglio la posizione dei suddetti punti nell'elaborato grafico "DW22148D-V10 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG" (indicati anche nella legenda).

Le fotografie realizzate in campo sono state effettuate da un operatore avente un'altezza nella media, per cui l'altezza del punto di vista dell'osservatore è rispettata. Per quanto riguarda la lunghezza focale, il MASE consiglia un valore pari a 35 mm. Per le foto realizzate, la lunghezza focale equivalente ad una 35 mm è pari a 27 mm.

Fotocamera

Produttore fotocamera	HUAWEI
Modello fotocamera	ELE-L29
F-stop	f/1.8
Tempo di esposizione	1/4545 sec.
Sensibilità ISO	ISO-50
Esposizione	0 passaggio
Distanza focale	6 mm
Massima apertura	1.69
Modalità regolazione	Motivo
Distanza del soggetto	
Modalità flash	Nessun flash
Energia flash	
lunghezza focale 35 mm	27

Si osserva, in particolare, l'assenza dei fotoinserimenti dai punti di interesse riportati in relazione

(DC22148D-V10_STUDIO_DEGLI_IMPATTI_CUMULATIVI_E_DELLA_VISIBILITA_-
FOTOINSERIMENTI_signed.pdf pp.8 e seguenti).

- l'area denominata "Serre di Sant'Elia" nel Comune di Campi Salentina a circa 11,5 km;
- la costa litoranea del leccese ad oltre 5 km dall'aerogeneratore più vicino;
- il "Bosco Curtipetrizzi", anche area SIC nel comune di Cellino San Marco, posta a circa 17 km a nord dell'aerogeneratore LE01;
- "Villa Frisari" nel Comune di Lecce, posta a circa 16 km a est dall'aerogeneratore più vicino;
- la zona costiera jonica-salentina nel Comune di Manduria, ad oltre 13 km dall'aerogeneratore più vicino.

All'interno dell'area di indagine dei 20 km sono presenti alcune zone di interesse archeologico tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004 art 142 lett. m:

- il sito denominato "Fondovilla" nei comuni di Cavallino e Lizzanello a circa 18 km dall'aerogeneratore più vicino;
- il sito "Li Castelli" in prossimità del centro abitato di San Pancrazio Salentino, distante oltre 11 km dall'aerogeneratore più a nord;
- il sito "Malvindi – Campofreddo" nel comune di Mesagne a circa 19 km di distanza;
- il sito "Masseria Monticello" nel comune di San Donaci distante anch'esso a circa 18 km;
- il sito "Rudie" nel Comune di Lecce, ad oltre 13 km.

L'area di indagine interessa nel raggio dei 20 km anche aree naturali protette. Tra i beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 art 142 lett. f ci sono:

- l'area EUAP "Palude del conte e duna costiera - Porto Cesareo" posta a circa 5 km;
- l'area EAUP "Porto Cesareo" posta a circa 6 km;
- l'area EUAP "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" posta a circa 10 km;
- l'area EUAP "Riserve del Litorale Tarantino Orientale" posta a circa 19 km.

I siti di rilevanza naturalistica individuati nel medesimo raggio sono:

- il SIC "Bosco Curtipetrizzi" a Cellino San Marco, distante circa 17 km;
- il SIC "Porto Cesareo" nel territorio di Porto Cesareo e distante circa 5,2 km;
- il SIC "Torre Colimena" a Porto Cesareo, Manduria e Avetrana, distante circa 9,5 km;
- il SIC "Masseria Zanzara" nel comune di Nardò a 2,2 km a sud;
- il SIC "Torre Uluzzo" nel territorio di Nardò e distante oltre 14,5 km;
- il SIC MARE "Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto" nel territorio di Lecce e distante oltre 15 km;
- il SIC MARE "Torre Colimena", distante oltre 9,8 km;

- il SIC MARE "Palude del Capitano", distante circa 9 km

Oltre che, in particolare e soprattutto, dai seguenti attrattori che più vengono impattati visivamente dagli aerogeneratori:

1. Masseria Corda di Lana nei pressi dell'Aerogeneratore 1;
2. Residenza il Rifugio (Località Saraceni) a Nord dell'aerogeneratore 4;
3. Masseria Albaro, lato N in corrispondenza dell'imbocco della tangenziale esterna all'abitato di Leverano con la SP 21 Leverano Porto Cesareo;
4. Masseria Manieri d'Arneo al confine territoriale Ovest del Comune di Leverano sulla SP 21;
5. Chiesa Madonna dell'Iconella Via Leverano, 135 in territorio di Veglie


Si rappresenta, inoltre, che gli aerogeneratori hanno altezza totale di 236 m e la loro visibilità in condizioni di perfetta visibilità potrebbe andare oltre i 20 km.

Come descritto nell'elaborato DC22148D-V10 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA' – FOTOINSERIMENTI:

"Sono stati elaborati 19 fotoinserimenti, scelti in corrispondenza degli elementi sensibili prima individuati al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che posso creare impatto visivo e cumulativo nel paesaggio. La scelta è ricaduta soprattutto lungo la viabilità principale presente nel territorio e in prossimità dei beni sensibili presenti oltre ai centri abitati più prossimi che rientrano nell'area di inviluppo e nelle Carte della Visibilità.

I punti sono stati scelti sia in prossimità dell'area d'impianto che a distanze significate dall'impianto, al fine di valutare anche l'impatto cumulativo prodotto dall'impianto di progetto con gli altri impianti di energia rinnovabili presenti nell'area vasta esaminata".

Inoltre, i fotoinserimenti sono stati effettuati nel raggio di 50 volte l'altezza delle WTG, ovvero pari a 11,8 km. Per ciascun elemento sensibile, presente nell'elenco delle figure precedenti (per i quali è stata evidenziata l'assenza dei fotoinserimenti), è stata indicata la distanza e, come si può notare, alcuni si trovano all'esterno dell'area considerata. Per quelli che invece si trovano all'interno, si evidenzia che essi sono localizzati poco dietro i punti di scatto utilizzati per i fotoinserimenti, per cui i punti fotografici scelti sono a vantaggio di sicurezza. Ad esempio, considerando "l'area denominata "Serre di Sant'Elia" nel Comune di Campi Salentina a circa 11,5 km", quest'area si trova proprio al confine del raggio considerato (area in colore giallo nell'immagine di seguito), a circa 1,8 km dal punto di scatto P08 (cerchiato in colore rosso) del quale è stato realizzato il rendering e nel quale si osserva che le turbine sono quasi per nulla visibili.



Scatto fotografico P08: ante-operam



Fotoinserimento P08: post-operam



Secondo il D.M. 10-9-2010, il rendering deve essere realizzato in riferimento a tutti i beni tutelati dal D./Lgs. n. 42/2004:


L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del [D.Lgs. n. 42/2004](#), distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;

Nel rispetto, pertanto, di quanto indicato da D.M. 10/09/2010, i fotoinserimenti sono stati eseguiti dai beni sensibili / tutelati (così come definiti dal D.Lgs. 42/2004), o in prossimità di essi qualora non vi fosse consentito l'accesso, rientranti nel buffer di 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore. Tra questi rientrano la Masseria Corda di Lana, la Residenza Il Rifugio e la Chiesa Madonna

dell'Iconella. Per quanto riguarda la Masseria Albaro è stato considerato il punto P07 che si trova nei pressi della struttura (cfr. DW22148D-V10 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG), invece la Masseria Manieri d'Arneo è stato oggetto di integrazioni successive riportate nel seguito. Per maggiore completezza sono stati considerati ulteriori punti di scatto.



Scatto fotografico P15: ante-operam



Fotoinserimento P15: post-operam



Vista dalla Masseria S. Chiara, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali". Da questo punto la maggior parte degli aerogeneratori non sono visibili data la notevole distanza e la presenza di barriere visive, ad esclusione della WTG LE01 e della WTG VE02 che distano da questo punto rispettivamente 4 km e 5 km circa.

Scatto fotografico P16 ante-operam



Fotoinserimento P16: post-operam



Questo punto di scatto è stato scelto al fine di valutare l'impatto visivo dalla strada SP110 definita come UCP "Strada a valenza paesaggistica", rispetto ad un altro punto libero da ostacoli visivi. Nel precedente fotoinserimento, infatti, (si veda punto 13 DW22148D-V10 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG) sono presenti degli alberi che mascherano la vista dell'impianto. Tuttavia, si osserva che gli aerogeneratori sono poco visibili data la notevole distanza.

Scatto fotografico P17a: ante-operam



Fotoinserimento P17a: post-operam



Scatto fotografico P17b: ante-operam



Fotoinserimento P17b: post-operam



Questi due punti di scatto sono stati realizzati in corrispondenza della Masseria Zanzara, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali", all'inizio del viale alberato che porta alla struttura, ad una distanza di circa 1,4 km e 2 km dalle WTG più vicine ovvero LE01, VE02 e LE03. Nonostante la vicinanza degli aerogeneratori, l'impatto visivo è ben mitigato dalla vegetazione presente.

Scatto fotografico P18a: ante-operam



Fotoinserimento P18a: post-operam



Scatto fotografico P18b: ante-operam



Fotoinserimento P18b: post-operam



Vista dalla Masseria Manieri d'Arneo, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali". Da questo punto la maggior parte degli aerogeneratori non sono visibili data la notevole distanza, tra i 4 e i 5 km di distanza circa, e la presenza di barriere visive.

Scatto fotografico P19: ante-operam



Fotoinserimento P19: post-operam




Questo punto si trova in corrispondenza della struttura ricettiva Masseria Corda di Lana, non tutelata dal PPTR, a una distanza di circa 650 m dalla WTG LE01. Vista la vicinanza, la turbina risulterà visibile. Si evidenzia che la foto è stata realizzata all'esterno della Masseria, in assenza di barriere visive che ostacolano la vista della turbina, però data la presenza di alberi e vegetazione nella zona antistante la struttura, certamente l'impatto visivo risulterà in parte mitigato.

Scatto fotografico P20: ante-operam



Fotoinserimento P20: post-operam



Vista dalla Torre di Sant'Isidoro, individuata dal PPTR come UCP "stratificazione insediativa - siti storico culturali" e UCP "area di rispetto - siti storico culturali". Essa dista dall'impianto circa 10-11 km e, data la lontananza, gli aerogeneratori si percepiscono lievemente.

Documentazione di progetto

Si osserva e rileva come nella documentazione consultabile sul sito del MASE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA – AIA, nei documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) relativi al progetto "Leverano" nell'**Elenco Elaborati, Elenchi Elaborati, ELAB, 116 13/09/2023 - 49 kB** è **presente il Piano Particellare di Esproprio ma è assente negli elaborati consultabili nell'area "(n.116) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)".**

Il Piano Particellare di Esproprio è stato correttamente trasmesso al MASE ma per motivi di privacy non è pubblicabile sul portale del Ministero.

Tutti i proprietari interessati dalle opere saranno contattati per essere informati in quanto lo stesso Piano Particellare di Esproprio è stato depositato presso l'ente regionale competente.

È possibile fare richiesta di accesso agli atti in Regione per prendere visione dello stesso.